La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V

Prot. n.
Seguito a nota n. 51462 del 23.03.2021
Allegati: Relazione;
Eleno rilievi.

Al Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Alla Procura Regionale della Corte dei conti
presso la Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lombardia
lombardia.procura@corteconticert.it

Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei conti
per la Regione Lombardia
lombardia.controllo@corteconticert.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale
dait.prot@pec.interno.it

Al Collegio dei Revisori dei conti
del Comune di Cernusco sul Naviglio
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
(S.I. 2723/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota in riferimento è stato disposto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica presso codesto Comune.

Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella relazione allegata alla presente.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza irregolarità e carenze sintetizzate nell'unito elenco, in ordine alle quali si invita l'Ente verificato ad assumere ogni iniziativa utile alla loro eliminazione e all'accertamento delle eventuali connesse responsabilità.

I relativi elementi informativi dovranno essere inviati a questo Dipartimento, in un'unica soluzione, rispettando l'ordine e il contenuto dei singoli rilievi, entro 120 giorni dalla ricezione della presente con nota a firma del rappresentante legale dell'Amministrazione verificata.

Si rimette, altresì, copia della relazione alla Procura regionale in indirizzo, per le valutazioni di propria competenza, con riguardo ai rilievi in essa formulati ed in conformità al disposto di cui all'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Si invia, altresì, copia della relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al Collegio dei revisori, per le considerazioni di competenza in relazione ai connessi compiti istituzionali, nonché al Ministero dell'Interno, per opportuna conoscenza.

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n.123, in ordine alla necessità che i soggetti ispezionati forniscano a questo Dipartimento le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione.

Le risposte potranno essere trasmesse al seguente indirizzo Pec:

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Il Ragioniere Generale dello Stato

GD/gc

Elenco delle irregolarità di maggior rilievo emerse dal Monitoraggio eseguito dal 26 marzo al 13 maggio 2021 presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (S.I. 2723/V).

N.	Descrizione sintetica del rilievo	Riferimento Normativo
1	Mancata adozione di determinazioni o altra comunicazione formale per l'accertamento contabile delle entrate non contabilizzate per cassa, in contrasto con le norme regolamentari interne. (Pag. 11)	Art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Art. 23, del regolamento di contabilità interno.
2	Affidamento dei servizi di supporto per le segnalazioni qualificate ai sensi del decreto-legge n. 203 del 2005 con delibera di giunta comunale (n. 289 del 17 ottobre 2013), in assenza di previa determina dirigenziale. (Pagg. 34-35)	Articolo 48, comma 1, e articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3	Fruizione dei servizi di supporto per le segnalazioni qualificate ai sensi del decreto-legge n. 203 del 2005 in assenza d'indizione di procedura di evidenza pubblica e in regime di proroga, per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data di efficacia dell'accordo stipulato in data 12 aprile 2019. (Pag. 36)	Articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2822 del 26 marzo 2019.
4	Contenuto livello di efficienza e di efficacia della gestione dei ruoli riguardanti le complessive entrate dell'Ente, in particolare, in termini di bassa riscossione effettiva delle relative somme da recuperare coattivamente, da un lato, e di un rilevante numero di atti annullamenti adottati, dall'altro. (Pagg. 40-41)	Articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4.2.
5	Incongruenza del numero di avvisi di accertamento notificati per il recupero della Tari rispetto alla consistenza dei residui attivi iniziali - rilevata sulla base di dati statistici trasmessi dal Comune. (Pagg. 44-45)	Articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4.2.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale di Finanza

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica

Settore V

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ESEGUITA DA REMOTO

dal 26 marzo al 13 maggio 2021 al

Comune di Cernusco sul Naviglio

Roma, 13 maggio 2021

Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.

dr. Giuseppe Pasquale

INDICE

Premessa	**5**
Capitolo 1 Finanze comunali	
1.1 - Introduzione	**6**
1.2 - Disamina preliminare	**6**
1.3 - Entrate e *trend* osservato nel periodo monitorato	**9**
1.4 - Accertamenti e scostamento rispetto alla previsione	**11**
Capitolo 2 Gestione finanziaria	
2.1 - Residui attivi: consistenza e vetustà	**14**
2.2 - Riscossione e relativi Indicatori di *performance*	**17**
2.2.1 - Tassi di riscossione di Imu, Tari e altre categorie di Entrata	**20**
Capitolo 3 Fondo crediti di dubbia esigibilità	
3.1 - Disciplina vigente	**25**
3.2 - Stanziamento nel BdP e verifica di congruità	**26**
3.3 - Accantonamento nel risultato di amministrazione e verifica di congruità	**28**
Capitolo 4 Gestione amministrativa delle Entrate	
4.1 - Principali categorie di Entrata	**33**
4.2 - Regolamentazione in sede comunale e modalità di gestione	**34**
4.2.1 - Servizi di supporto per le segnalazioni qualificate (decreto legge n. 203 del 2005)	**36**
4.3 - Gestione del rapporto col contribuente	**36**
4.4 - Fase di adempimento spontaneo e disciplina dei termini di decadenza	**37**

4.5 - Profili gestionali e reportistica sugli esiti della riscossione	**38**
4.5.1 - Riscossione Ruoli	**40**
4.5.2 - Riscossione Imu	**43**
4.5.3 - Riscossione Tari	**45**
4.5.4 - Riscossione sanzioni per violazione al codice della strada	**47**
4.6 - Analisi degli elementi raccolti	**47**
Capitolo 5 Emergenza Covid-19	
5.1 - Impatto della pandemia sulle Entrate 2020 e ristori assegnati	**49**
Capitolo 6 Tempestività di pagamento	
6.1 - Debiti commerciali e tempi di pagamento	**54**

INDICE TABELLE

TAB. 1 - ANDAMENTO TOTALE ENTRATE E SPESE	7
TAB. 2 - FONDO CASSA	8
TAB. 3 - ANDAMENTO DELLE ENTRATE - TITOLI DA I A IX	9
TAB. 4 - ENTRATE FINALI - QUOTA PARTE ACCERTATA PER CIASCUN TITOLO	10
TAB. 5 - ENTRATE FINALI ACCERTATE - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AGLI STANZIAMENTI	13
TAB. 6 - RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2019 PER ANNO DI PROVENIENZA	16
TAB. 7 - TASSI DI RISCOSSIONE	18
TAB. 8 - CAPACITA COMPLESSIVA DI RISCOSSIONE PER VOCI DI DETTAGLIO	21
TAB. 9 - VELOCITA' DELLA RISCOSSIONE CORRENTE	22
TAB. 10 - VELOCITA' DELLA RISCOSSIONE ARRETRATI	23
TAB. 11 - CALCOLO FCDE STANZIATO NEL BdP	27
TAB. 12 - FCDE	29
TAB. 13 - FCDE – PROSPETTO ALLEGATO AL RENDICONTO 2019	31
TAB. 14 - ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE RUOLI	40
TAB. 15 - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-ICI	42
TAB. 16 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-TARES-TIA	44
TAB. 17 - SANZIONI PER VIOLAZIONE A CDS - DAL 2014 AL 2020	46
TAB. 18 – ELENCO RISTORI RICEVUTI NEL 2020	51
TAB. 19 – GETTITO 2020 VS. 2019	52
TAB. 20 - RILEVAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO CREDITI COMMERCIALI	56

Premessa

Con nota prot. n. 51462 del 23 marzo 2021 (S.I. 2723/V) il Ragioniere Generale dello Stato, in esecuzione della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'esecuzione, da parte di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, di un Monitoraggio per il Comune di Cernusco sul Naviglio.

L'Ispettore Generale Capo di Finanza, con distinta nota prot. 54214 del 26 marzo 2021, ha conferito al sottoscritto dirigente dei S.I.Fi.P., dr. Giuseppe Pasquale, l'incarico per lo svolgimento del Monitoraggio in parola.

Al riguardo, con nota trasmessa via pec il 29 marzo 2021, il Segretario generale del Comune di Cernusco sul Naviglio designava quale figura di riferimento in loco, per lo svolgimento dell'attività di verifica, il Responsabile P.O. Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria, dr. Claudio Zulian. Nel corso della presente relazione la figura designata anzidetta sarà denominata quale Funzionario referente.

Si riferisce che l'attività di verifica ha avuto per oggetto la disamina delle Entrate tributarie ed Extratributarie, con particolare riferimento al loro andamento nel quinquennio, alla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, all'analisi dei ristori ricevuti a fronte delle minori Entrate e delle maggiori spese, al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali.

Capitolo 1
Finanze comunali

1.1 - Introduzione

L'attività di Monitoraggio oggetto della presente relazione è stata svolta senza attività in presenza, per cui essa si è basata eminentemente sull'analisi dei dati rilevati dalla documentazione annualmente presentata dal Comune di Cernusco sul Naviglio. Si fa comunque riserva, superata la fase pandemica, di eventuali verifiche susseguenti, considerati i limiti oggettivi insiti nella modalità operativa di controllo da remoto. Si precisa, inoltre, che in considerazione della crisi sanitaria in atto e delle difficoltà in questa fase rilevabili anche a carico degli Enti locali, il Monitoraggio viene limitato alle voci di Entrata di maggiore rilevanza.

Sul piano istruttorio sono stati di norma monitorati gli esercizi che vanno dal 2015 al 2019, periodo che si ritiene sufficientemente ampio per cogliere gli andamenti rilevanti delle gestioni in riferimento. Si è tenuto conto di quanto trasmesso alla BDAP entro la data di avvio del presente Monitoraggio (in particolare, rendiconto per l'esercizio 2019). Inoltre, onde acquisire una serie di dati di dettaglio relativi a specifiche voci contabili, si è fruito di ampia collaborazione da parte del Settore economico-finanziario del Comune.

A tal riguardo, in fase iniziale sono stati predisposti tre distinti prospetti tesi a raccogliere in modo sintetico un'ampia gamma di informazioni analitiche di base relativamente all'intero periodo oggetto del presente Monitoraggio. Tali prospetti, regolarmente trasmessi dal Funzionario referente, vengono acclusi alla presente relazione come Allegati A1 – A2 – A3. Si specifica, inoltre, che gli importi presenti nelle tabelle, espressi in migliaia di euro, possono riportare lievi differenze nei totali a causa degli arrotondamenti.

1.2 - Disamina preliminare

Prima di entrare nel merito degli argomenti oggetto di trattazione, si ritiene opportuno fornire un primo quadro d'insieme dell'Ente.

Al 31 dicembre 2019[1] il Comune di Cernusco sul Naviglio registra 34.864 abitanti. I dipendenti delle aree in servizio sono 164, di cui 32 in part time. A questi si aggiungono 6 dirigenti, di cui due a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL.

In via preliminare si procede a una sommaria disamina dei principali saldi che sono indicativi della condizione finanziaria dell'Ente:

[1] Data di riferimento dell'ultimo Rendiconto approvato.

- a) andamento di accertamenti e impegni nell'ultimo quinquennio;
- b) disponibilità liquide nel fondo di cassa;
- c) debito da finanziamento;
- d) debiti commerciali.

Relativamente al punto a) si riporta qui di seguito la TAB. 1 che evidenzia le Entrate accertate e le Spese impegnate nel corso del periodo che va dal 2015 al 2019.

TAB. 1 - ANDAMENTO TOTALE ENTRATE E SPESE
in euro/mgl

Anno	col.1 **Accertamenti** (Titoli da I a IX)	col.2 **Impegni** (Titoli da I a VII)	col.3 **Differenza** col.1-col.2
2015	**43.145**	**40.132**	**3.013**
2016	**43.772**	**46.871**	**-3.099**
2017	**43.701**	**44.406**	**-705**
2018	**41.328**	**39.523**	**1.805**
2019	**39.412**	**39.106**	**306**
Media annua	**42.272**	**42.008**	**264**

Fonte: BDAP – Rendiconto di gestione

Come si vede dalla tabella sopra riportata nel complesso gli accertamenti effettuati sono – in media - di importo leggermente superiore agli impegni (euro/mgl +264 su base annua). Ciò evidenzia, relativamente a tutto il periodo osservato, la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di Entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

Per quanto invece concerne le disponibilità liquide giacenti da ultimo sul conto corrente di tesoreria (punto b), dalla banca dati Siope si rileva che al 31 marzo 2021 esse sono pari a euro/mgl 13.445.

Al fine di commisurarne la consistenza in termini proporzionali alla dimensione dell'Ente si è proceduto a rilevare il totale delle Entrate Finali in base all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2019)[2]. Ciò in considerazione del fatto che per ogni Ente tale dato esprime con

[2] L'ammontare accertato al 31 dicembre 2019 risulta pari a euro/mgl 35.150 (vedasi il quadro generale riassuntivo). Si fa riferimento, in tal senso, alle 'Entrate finali' così come definite, ai fini degli Equilibri di bilancio, dall'articolo 9, comma 1-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a),

sufficiente appropriatezza la dimensione di riferimento. Rapportata a tale ammontare, pertanto, la voce del fondo cassa risulta pari al 38 %. Un dato che esprime adeguatezza in relazione alla consistenza dei flussi finanziari dell'Ente. Estendendo l'esame al saldo mensile dell'ultimo anno si rileva altresì l'assenza di criticità nelle dinamiche di cash-flow, come si evince dalla TAB. 2 qui di seguito.

TAB. 2 - FONDO CASSA
ultimi 12 mesi - in euro/mgl

2020									2021		
aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem-bre	ottobre	nove-mbre	dice-mbre	gennaio	feb-braio	marzo
12.486	12.156	14.585	17.233	17.437	17.866	15.794	14.779	17.394	15.535	14.710	13.445
36%	35%	41%	49%	50%	51%	45%	42%	49%	44%	42%	38%

Sempre al fine di acquisire primi elementi indicativi della situazione finanziaria è stato altresì rilevato il valore dell'indebitamento alla data dell'ultimo rendiconto approvato (punto c), nonché l'andamento di tale voce contabile nel corso di un congruo periodo pregresso. Al riguardo, si evidenzia che nell'ultima data contabilmente disponibile[3] il debito da finanziamento risulta pari a euro/mgl 8.879. In merito si osserva, altresì, che, in termini proporzionali, tale ammontare, equivale al 25 % delle Entrate Finali, risultando pertanto inferiore alla quota delle disponibilità liquide, come dianzi riportate a TAB. 2. Sempre in merito a tale posta si evidenzia, altresì, che nel periodo che va dal 2010 al 2019 il Comune di Cernusco sul Naviglio ne ha decrementato in misura significativa la consistenza seguendo un piano ad andamento costante. Si è passati, invero, da un indebitamento di euro/mgl 22.528, risultante nello Stato patrimoniale passivo del 2010[4], a euro/mgl 8.879 riferiti al 2019 (- 61% a distanza di nove anni).

Per quanto concerne, infine, l'indicatore di tempestività di pagamento (punto d) si evidenzia che, secondo gli indicatori calcolati dal Comune, a data recente non sussiste ritardo nel pagamento dei debiti commerciali, come si vedrà meglio a paragrafo 6.1.

---

della legge 12 agosto 2016, n. 164. Secondo la disposizione in parola, la nozione di 'Entrate finali' – che come già visto rileva per gli Equilibri di bilancio - non contempla i Titoli da VI a IX (prestiti, anticipazioni di tesoreria, partite di giro).

[3] Il 31 dicembre 2019, come risulta dallo Stato patrimoniale passivo del Rendiconto 2019, sotto la voce "Debiti da finanziamento". Il confronto con la consistenza del fondo cassa viene effettuato in termini non puntuali, ma come ordine di grandezza, trattandosi di valori comunque stabilizzati.

[4] L'importo in parola è rilevato dal Certificato consuntivo presente nella banca dati della Finanza Locale gestita dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - *'Quadro 8 - Consistenze, acc. e rimb. prestiti per ente erogatore - val. rif. alle quote in c/cap'.*

La disamina degli elementi dianzi visti consente di evidenziare, in fase di analisi prodromica, l'assenza di criticità evidenti nella condizione finanziaria dell'Ente.

1.3 - Entrate e trend osservato nel periodo monitorato

In questo paragrafo si procede anzitutto alla disamina della voce 'Entrate di competenza'. Essa individua la dimensione prima che assume la gestione economica e finanziaria dell'Ente in funzione, simmetricamente, della correlata gestione riguardante le spese correnti e gli investimenti.

La TAB. 3 qui di seguito riporta l'elenco delle 'Entrate di competenza' accertate nel rendiconto. Esse vengono suddivise per titoli con riferimento alle gestioni che vanno dal 2015 al 2019.

		A	B	C	D	E	F
TAB. 3 - ANDAMENTO DELLE ENTRATE - TITOLI DA I A IX accertamenti in conto competenza - Esercizi 15-19 *in euro/mgl*							
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**MEDIA 15-19**
1	**Tit. I - Tributarie**	20.362	20.716	20.314	19.971	20.464	**20.365**
2	**Tit. II - Contributi e trasferimenti correnti**	3.238	2.921	3.206	3.586	2.470	**3.084**
3	**Tit. III - Extratributarie**	7.578	7.758	8.152	7.495	7.803	**7.757**
4	**Tit. IV - Entrate in conto capitale**	8.238	8.254	7.859	6.534	4.413	**7.059**
5	**Tit. V - Entrate da riduzione attività finanziarie**	277	0	0	0	0	**56**
6	**Tit. IX - Entrate per conto terzi e partite di giro**	3.452	4.125	4.171	3.742	4.263	**3.951**
7	**TOTALE GENERALE**	**43.145**	**43.773**	**43.701**	**41.329**	**39.413**	**42.272**
8	**Differenza rispetto alla media annua**	**2%**	**4%**	**3%**	**-2%**	**-7%**	

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

Nella soprastante TAB. 3, elaborata in base ai dati di cui all'allegato A1, oltre alla rilevazione dei dati dal Rendiconto è stata calcolata la media su base quinquennale degli ammontari per ciascun titolo. Con riguardo al totale generale delle Entrate, è stato altresì conteggiato il gap, espresso in termini percentuali (riga 8), rispetto alla media annua. Come si vede a riga 7, inoltre, nel corso degli anni il predetto totale generale registra una flessione solo nei due esercizi più

recenti, con un decremento che appare più marcato nell'esercizio 2019 (-7%). Scrutinando ulteriormente i dati esposti in tabella, e raffrontando il dato dell'esercizio più recente (2019) rispetto alla media annua, appaiono in riduzione sia i saldi del titolo II (- 19,90 % - vedasi riga 2) sia quelli del titolo IV (- 37,49 % - vedasi riga 4). Mentre, per altro verso, riguardo allo stesso esercizio 2019 si rileva per esso un incremento relativamente al titolo IX (+ 7,91% - vedasi riga 6). Di particolare rilievo è, tuttavia, il fatto che risulta stabile, durante tutto il quinquennio, l'ammontare accertato relativamente ai Tributi e ai fondi perequativi (riga 1), tipologia di entrata per la quale si registra un range di instabilità pressocché irrilevante.

Ciò evidenzia una tendenziale invarianza riferita alla principale fonte di Entrata per il Comune di Cernusco sul Naviglio. E, invero, sempre al fine di monitorare l'andamento delle Entrate, sulla base dei dati raccolti nell'Allegato A1, si è elaborata la TAB. 4 qui di seguito con riguardo alla rilevazione della quota di consistenza di ciascun titolo rispetto al totale delle Entrate.

TAB. 4 - ENTRATE FINALI
QUOTA PARTE ACCERTATA PER CIASCUN TITOLO

		I	II	III	IV	V
1	**2015**	51%	8%	19%	21%	1%
2	**2016**	52%	7%	20%	21%	0%
3	**2017**	51%	8%	21%	20%	0%
4	**2018**	53%	10%	20%	17%	0%
5	**2019**	58%	7%	22%	13%	0%
6	**2020**	52%	20%	14%	14%	0%
7	**media 2015/2020**	**53%**	**10%**	**19%**	**18%**	**0%**

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

La soprastante TAB. 4 raccoglie in percentuale la quota parte che le tipologie di Entrata espresse da ciascun titolo rappresentano rispetto al totale delle Entrate Finali5. Nella riga 7 è stata altresì rappresentata la media quinquennale delle percentuali di distribuzione fra i diversi titoli. Per quanto concerne l'andamento nel corso degli anni, il 2019 presenta un significativo incremento delle Entrate Tributarie (58% su una media di 53%) e di quelle Extratributarie (22% su una media

[5] La nota sei bisogna metterla, ma io non ci riesco, forse non funziona word: qui a seguire il testo:
"Si riportano qui di seguito gli ammontari delle Entrate Finali accertate in ciascun esercizio a decorrere dal 2015 e fino al 2019 (importi in €/mgl): 39.693, 39.648, 39.530, 37.587, 35.150)".

di 19%), a discapito di una contrazione sia delle Entrate in conto capitale (13% su una media di 18%) sia dei Trasferimenti (7% su una media del 10%).

A tale ultimo riguardo può evidenziarsi, in particolare, come nell'esercizio 2020 vi è stato un netto incremento che porta la quota dei trasferimenti al 20%, pari al doppio della media annua. Il dato è indicativo del forte sostegno che l'amministrazione centrale ha assicurato al Comune di Cernusco sul Naviglio per far fronte alle perdite di gettito e alle maggiori spese collegate alla emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel contempo, portando l'attenzione sul titolo I (riga 6) si evince altresì, nonostante l'emergenza sanitaria, una buona tenuta del gettito tributario, che registra un calo dell'1% rispetto alla media annua, a fronte, viceversa, di una perdita ben più marcata delle risorse Extratributarie, le quali, in particolare per quanto concerne l'esercizio più recente (2020), si decrementano di 5 punti percentuali rispetto alla media.

In termini complessivi, infine, si rileva che nel riparto delle fonti di Entrata hanno ampia preminenza le Entrate tributarie (53%), seguite da quelle Extratributarie (19%), dalle Entrate in conto capitale (18%) e, in ultimo, dai Trasferimenti correnti (10%).

1.4 - Accertamenti e scostamento rispetto alla previsione

Sempre con riferimento ai profili contabili, in corso di istruttoria è stato richiesto al Funzionario referente, con riferimento alle principali categorie di Entrata, di trasmettere i provvedimenti adottati per l'accertamento contabile delle relative poste. Al riguardo non sono stati prodotti documenti in tal senso, non solo per le Entrate accertate per cassa, ma anche per quelle riscosse previa formazione di liste di carico. A tale riguardo si rileva che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di contabilità approvato dall'Ente monitorato con delibera di C.C. n. 91 del 22 dicembre 2016 è stabilito che «*il dirigente del Settore Economico-Finanziario appone il visto di controllo e di riscontro sull'idonea documentazione di cui all'art. 179 del D.Lgs.267/2000, trasmessa dal Responsabile del procedimento entro 5 giorni dal perfezionamento degli atti, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata*»[6].

In merito, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 179 del TUEL, ed anche alla luce delle stesse disposizioni regolamentari anzidette, si osserva che la prassi seguita dall'Ufficio, quantomeno per le Entrate non accertate per cassa, risulta irregolare. La mancanza di una

[6] Il susseguente articolo 23, inoltre, soggiunge che <<*il responsabile del procedimento di entrata provvede all'accertamento Integrale delle entrate di cui risulta titolare attraverso apposito provvedimento da definire "determinazione" o altra comunicazione formale da predisporre possibilmente secondo uno schema unico stabilito dal servizio finanziario da cui risultino tutti gli elementi di cui all'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, da comunicare al Servizio Finanziario per la registrazione contabile, a seguito della verifica della regolarità e completezza e della corretta imputazione di bilancio. L'atto di accertamento non è predisposto per le entrate che sono accertate sulla base delle riscossioni in base ai principi contabili*>>.

determina di approvazione, o anche solo di un visto di riscontro da parte della figura Responsabile, fa venir meno, nella fase di gestione del bilancio, la verifica contestuale di idoneità della documentazione di volta in volta posta a base dell'accertamento contabile. Per l'avvenire, pertanto, si raccomanda al Comune monitorato di modificare le procedure riscontrate in sede ispettiva, anche al fine di ottemperare alle precise disposizioni regolamentari in vigore**.**

Quanto innanzi premesso, si ritiene opportuno effettuare una preliminare disamina di attendibilità delle Entrate accertate rispetto alla previsione definitiva di competenza. Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 162, comma 5 del TUEL il bilancio di previsione è redatto nel rispetto, fra gli altri, del principio di attendibilità. Questo va considerato tra i postulati del sistema di bilancio. Secondo tali indicazioni, invero, un'informazione contabile si reputa attendibile quando è scevra da errori e distorsioni rilevanti. Ciò è da intendere nel senso che *«tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici»* (in tal senso, si veda la Corte dei Conti, Sezioni riunite in speciale composizione, nella sentenza n. 25 del 9 novembre 2016).

Secondo la stessa Corte, inoltre, *«il giudizio di attendibilità deve ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalità, il che implica anche la possibilità di prevedere una percentuale di tolleranza di errore nelle previsioni. Questo concetto è espresso nel postulato della significatività e rilevanza (Post. nn. 49-52) secondo il quale "errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari».*

Per le finalità dianzi viste, pertanto, sulla base degli elementi raccolti nell'Allegato A1, in sede istruttoria è stata elaborata la TAB. 5 qui di seguito, recante gli andamenti, nel corso dell'intero periodo osservato, del tasso di scostamento che l'ammontare accertato registra rispetto alle previsioni definitive di competenza.

TAB. 5 - ENTRATE FINALI ACCERTATE PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AGLI STANZIAMENTI					
		TITOLI			
		I	II	III	IV
1	2015	-2%	+8%	0%	-59%
2	2016	+2%	-11%	+3%	-44%
3	2017	+2%	-7%	-3%	-56%
4	2018	-2%	-14%	-12%	-58%
5	2019	-1%	-15%	-5%	-67%
6	MEDIA 15-19	**-2%**	**-8%**	**-3%**	**-57%**

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

Nella soprastante TAB. 5, con riferimento alle Entrate Finali e distintamente per ciascun titolo, sono stati messi a confronto i dati dell'accertato con quelli delle previsioni definitive di competenza. Come si vede, alla luce degli andamenti storici, i profili di attendibilità non appaiono inficiati. In particolare, per quanto concerne il titolo I, afferente le Entrate tributarie e perequative (costituenti il principale pilastro della manovra annuale sulle Entrate), l'indice medio di scostamento è pari al -2 %.

Ciò evidenzia un *range* di indeterminatezza accettabile, rafforzato da un andamento nel corso degli anni che appare stabile. Non evidenziano criticità di rilievo, inoltre, i dati afferenti gli ulteriori titoli di Entrata per i quali si registrano scostamenti particolarmente significativi solo per il titolo IV (-57%), e dunque con riferimento a categorie di Entrata di minor consistenza che, per loro natura, presentano meccanismi di programmazione di più complessa gestione.

Cap. 2

Gestione finanziaria

2.1 - Residui attivi: consistenza e vetustà

La gestione finanziaria delle Entrate afferisce anzitutto ai profili di regolare riscossione delle stesse. Il Monitoraggio di tale fase può effettuarsi sia sul piano della gestione amministrativa (si vedano i paragrafi 4.5 e seguenti) sia sul piano contabile. Sotto tale ultimo profilo, un primo percorso di analisi attiene alla disamina dei residui attraverso la valutazione del loro *stock* a data recente, nonché del loro andamento nel corso degli anni. Poiché l'oggetto della presente relazione è limitato all'analisi delle Entrate vengono qui in considerazione i soli residui attivi.

Al riguardo, il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, precisa che, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, prima della predisposizione del rendiconto l'Ente locale è tenuto a una ricognizione dei residui attivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti in bilancio.

Al riguardo, con deliberazione n. 98 del 26 ottobre 2020 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, ha precisato che *«considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'Ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento…».*

In particolare, per quanto riguarda i crediti di dubbia e difficile esigibilità, in sede di riaccertamento ordinario si procede all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Sempre in base al predetto paragrafo 9.1 *«trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione […]* .

Una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo. […]

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie».

In merito a quanto innanzi, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo dei residui attivi, nella susseguente TAB. 6 è stato predisposto un prospetto riepilogativo in cui ne viene riportata, a data recente, la composizione, suddivisa per anno di derivazione. La tabella si avvale dei dati raccolti nella delibera di riaccertamento, adottata dalla giunta comunale 30 marzo 2020 con il n. 66. Nella TAB. 6, a sua volta, rispetto allo *stock* complessivo di residui in essere al 31 dicembre 2019, sono altresì calcolati, in termini percentuali, da un lato la quota apportata da ciascun titolo, e, dall'altro, la quota della giacenza ultima di residui, distribuita per anno di derivazione del credito. Di particolare rilievo, altresì, la distinta demarcazione fra quota generata nell'ultimo esercizio (2019) e quota cumulata risalente a periodi pregressi (riga 9).

TAB. 6 - RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2019
PER ANNO DI PROVENIENZA
in euro/mgl

	TIT.	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	% sul totale residui di riga 8
1	I	67	-	-	959	1.175	644	1.503	4.348	**34%**
2	II	-	-	-	4	60	167	1.298	1.528	**12%**
3	III	1	68	41	1.403	934	1.421	2.352	6.219	**48%**
4	IV	-	-	-	-	4	-	388	392	**3%**
5	V	350	-	-	-	-	-	-	350	**3%**
6	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	IX	-	-	-	-	-	-	2	2	**0%**
8	Totale da I a IX						**7.296***	**5.543**	**12.839**	**100%**
9							**57%**	**43%**	**100%**	
10		**418**	**68**	**41**	**2.365**	**2.173**	**2.231**			
11		**3%**	**1%**	**0%**	**18%**	**17%**	**17%**			

* Ammontare cumulato riferito a tutte le annualità pregresse fino al 31 dicembre 2018.

Fonte: Elaborazione su dati rilevati da riaccertamento ordinario – Rendiconto per il 2019

Come si può osservare nella soprastante TAB. 6 (vedasi, in particolare, la riga 3) la quota di maggiore consistenza che concorre a formare lo *stock* dei residui di fine 2019 concerne i crediti afferenti il titolo III. Essi costituiscono il 48% dell'ammontare complessivo. Significativa è anche la quota afferente il titolo I che copre il 34 %. Sotto diverso profilo appare invece di una certa consistenza l'ammontare dei residui pregressi (esigibili entro il 31 dicembre 2018) pari al 56% del totale (riga 9). Trattasi di un ammontare rilevante, benché, al suo interno, come si vedrà qui di seguito, la quota dei crediti di lungo periodo sia in effetti di modesta entità. Si invita comunque il Comune di Cernusco sul Naviglio ad operare una rigorosa verifica delle voci classificate nei residui in modo da mantenere in bilancio solo quelle per le quali l'introito possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

Proseguendo nell'analisi, si evidenzia, invero, che i crediti aventi una vetustà superiore al triennio registrano una moderata consistenza, essendo complessivamente pari al 4% come risulta da riga 11 della predetta TAB. 6. In merito a tali crediti, nella Relazione al Rendiconto di gestione si precisa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 lett. e) del D. Lgs. f/2011, che *«i residui attivi con anzianità superiore a 5 anni (fatta eccezione per il credito di euro 350.000,00*

nei confronti di Cernusco Verde srl per rimborso prestito concesso) sono per la maggior parte già iscritti a ruolo o sono in corso le procedure esecutive».

A tale ultimo riguardo, relativamente al predetto credito verso la controllata 'Cernusco Verde' srl in liquidazione[7], in sede di Monitoraggio è stato verificato che il credito in parola risultasse inserito nell'Allegato G alla delibera di riaccertamento n. 66 del 30 marzo 2020, e dunque ricompreso fra i crediti per i quali risulta un accantonamento nell'FCDE per l'intero importo.

Infine, come accennato, per quanto concerne, più in generale, l'analisi di vetustà dei residui attivi riaccertati si evidenzia che viene rispettata l'indicazione di cui al paragrafo 9.1 del principio contabile applicato, laddove, decorsi tre anni dalla originaria scadenza del credito, viene raccomandato di valutare l'opportunità di decrementare l'FCDE tramite stralcio, dal conto del bilancio, dei crediti di incerta esigibilità rimasti ancora insoluti.

2.2 - Riscossione e relativi Indicatori di *performance*

Prima di proseguire con l'analisi delle principali Entrate, è utile rilevare l'andamento negli anni di taluni Indicatori. In particolare, si fa qui riferimento a quelli in grado di monitorare i flussi della riscossione. Invero, con l'entrata in vigore della contabilità armonizzata, in ossequio al principio generale n. 12 di cui all'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (che sottolinea l'esigenza di comparabilità delle informazioni di bilancio - Allegato 1) è stato posto in capo all'Ente locale l'obbligo di calcolare un ampio *kit* di indici rivelatori degli andamenti tendenziali. Al riguardo, con decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015[8] è stato approvato lo schema di Piano degli Indicatori e dei risultati attesi. Sulla base di esso ogni Comune è tenuto alla sua allegazione, sia a margine del bilancio di previsione, sia in relazione al rendiconto.

In funzione dell'analisi in fase consuntiva delle Entrate, pertanto, appare utile in questa sede monitorare, fra i numerosi Indicatori a disposizione (sintetici ed analitici), i seguenti tre valori:

- velocità della riscossione corrente (riscossione della competenza);
- velocità della riscossione arretrati (riscossione dei residui);
- capacità complessiva della riscossione.

Nella TAB. 7 qui di seguito sono raccolti i valori dei tre Indicatori, come risultanti nella BDAP[9], con riferimento al totale generale Entrate, alle Entrate tributarie (tipologia 101 di titolo I), alla vendita di beni e servizi (tipologia 100 di titolo III), nonché alle sanzioni amministrative (tipologia 200 di titolo III).

[7] Vedasi a pagina 53 della Relazione sulla gestione.
[8] Il decreto risulta emanato ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m. e i.
[9] Laddove è il 2016 il primo esercizio recante gli indicatori in parola.

TAB. 7 - TASSI DI RISCOSSIONE in %							
			2016	2017	2018	2019	Media 16-19
1	capacità complessiva di riscossione*	Tributi (Titolo I . Tipologia 101)	79	69	81	78	**77**
2		Vendita di beni e servizi (Titolo III - Tipologia 100)	68	70	66	62	**67**
3		Sanzioni amministrative (Titolo III - Tipologia 200)	30	26	25	30	**28**
4		Totale generale Entrate	76	72	73	72	**73**
5	velocità della riscossione corrente (% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio)**	Tributi (Titolo I . Tipologia 101)	90	77	93	92	**88**
6		Vendita di beni e servizi (Titolo III - Tipologia 100)	80	81	76	75	**78**
7		Sanzioni amministrative (Titolo III - Tipologia 200)	50	48	63	58	**55**
8		Totale generale Entrate	87	82	89	86	**86**
9	velocità della riscossione arretrati (% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti)***	Tributi (Titolo I . Tipologia 101)	24	28	48	24	**31**
10		Vendita di beni e servizi (Titolo III - Tipologia 100)	37	41	39	34	**38**
11		Sanzioni amministrative (Titolo III - Tipologia 200)	10	10	9	15	**11**
12		Totale generale Entrate	32	31	33	31	**32**

* Formula di calcolo: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)
** Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza
*** Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali

Fonte: BDAP – Piano degli indicatori e dei risultati attesi - Indicatori analitici

Le formule di calcolo dei tre Indicatori sono riportate in nota nella soprastante TAB. 7. Il primo di essi (capacità complessiva della riscossione) somma gli incassi totali, fra competenza e residui. Inoltre, esso risente in misura significativa dello *stock* dei residui iniziali poiché il riscosso totale viene rapportato alla somma fra accertato e residui pregressi iniziali.

Riguardo a tale Indicatore, dalla TAB. 7 si evince che, relativamente al totale generale Entrate, il Comune di Cernusco sul Naviglio presenta una percentuale di riscossione mediamente

pari al 73 % (vedasi riga 4). Il dato, pur essendo suscettibile di ulteriori recuperi, esprime comunque una condizione apprezzabile, in relazione al contesto nazionale di riferimento.

Tale considerazione viene effettuata anche alla luce della soglia prevista per uno degli otto Parametri di deficitarietà di cui all'articolo 242 del TUEL, in vigore dall'esercizio 2018. Infatti, fra i parametri individuati dal decreto del Ministro dell'Interno del 28 dicembre 2018, vi è la capacità complessiva di riscossione con riferimento al totale generale delle Entrate (parametro P.8). Di rilievo, a tale riguardo, è che per il triennio 2019-2021, rispetto al dato rilevato per l'Ente qui monitorato (73%), il decreto fissa una soglia inferiore – ed in misura significativa (47%)[10] – come limite al di sotto del quale l'Indicatore in parola è segnaletico di deficitarietà, sulla base dei criteri previsti ai sensi dell'articolo 242 del TUEL.

Sempre a tale riguardo, inoltre, nella TAB. 7, in aggiunta al calcolo complessivo per il totale generale delle Entrate, viene monitorata la voce di maggior dettaglio riferita ai Tributi (tipologia 101 di titolo I), trattandosi di una voce fra quelle che, con maggiore frequenza, rivela possibili criticità nella fase della riscossione. Come si vede in TAB. 7 (riga 1) tale voce presenta un tasso medio-annuo di riscossione del 77% che appare soddisfacente essendo altresì superiore al tasso calcolato per il totale generale delle Entrate.

Relativamente alla tipologia 100 del Titolo III (Crediti per le cessioni di beni o per i servizi erogati, fra cui quelli a domanda individuale –vedasi riga 2), inoltre, sempre sullo stesso Indicatore si evidenzia una riscossione media del 67 %. Il dato rivela una potenziale criticità segnalando che vi sono quote di insoluti di consistenza non trascurabile, tenuto conto che l'indice in parola è sotto di dieci punti rispetto a quello già visto per la totalità dei Tributi. Assai più significativa, infine, la sofferenza dei proventi per sanzioni amministrative, per i quali la capacità della riscossione si ferma al 28% (riga 3).

Per quanto concerne invece i crediti in scadenza nell'esercizio in corso, la velocità della riscossione corrente coglie la propensione a riscuotere con tempestività entro la scadenza naturale dell'obbligazione e, più precisamente, entro lo stesso esercizio di esigibilità del credito. A tal riguardo, nella TAB. 7 si rilevano valori abbastanza soddisfacenti, in particolare per quanto riguarda il totale generale Entrate, voce che registra un dato medio annuo pari all'86 % dell'accertato.

Il terzo Indicatore (velocità della riscossione arretrati), come già visto, misura il tasso di riscossione in conto residui. Esso calcola a quanto ammonta, relativamente ai vecchi crediti già scaduti a inizio anno[11], la quota incassata nell'esercizio corrente. A tal riguardo, osservando gli esiti rappresentati in TAB. 7, si rilevano indici di riscossione meno performanti atteso che, riguardo alla voce 'totale generale Entrate', la media è pari al 32%. Questo dato assume un maggiore peso se si legge in collegamento con il rilevante *stock* medio dei residui iniziali. E, invero, come sopra evidenziato a riga 9 di TAB. 6, per i crediti esigibili entro il 31 dicembre 2018,

[10] Si veda la tabella A1 allegata al decreto in narrativa.
[11] Più precisamente, rispetto a quelli esigibili entro l'anno solare precedente.

l'ammontare in parola risulta pari al 57 %. Ciò vuol dire che la ridotta quota di riscossione dei residui iniziali (32%) si esplica su una base di consistenza alquanto ampia.

Deve peraltro rilevarsi che la debole *performance* di questo Indicatore risente soprattutto della scarsa velocità di riscossione dei proventi delle sanzioni. Ciò in considerazione della netta contrazione – che peraltro intercetta un fenomeno assai diffuso a livello nazionale - della propensione a riscuotere. Per questa tipologia di Entrata, in particolare, un rallentamento drastico del tasso di riscossione si verifica soprattutto a partire dall'esercizio successivo a quello di contestazione della infrazione (la quale di norma coincide con l'esercizio di accertamento contabile del credito). Per il Comune di Cernusco sul Naviglio, invero, nel periodo monitorato si registra una media annua di questo Indicatore che si ferma all'11 % (vedasi riga 11 di TAB. 7).

2.2.1 - Tassi di riscossione di Imu, Tari e altre categorie di Entrata

Tornando al piano degli Indicatori di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, si evidenzia che esso non ha previsto di calcolare tali valori per un ambito più analitico rispetto alle voci contabili di secondo livello (tipologia). Trattasi di un livello di aggregazione che, se per un verso risulta soddisfacente per alcuni cespiti (quali la Tipologia 200 del titolo III relativa alle sanzioni amministrative), appare in altri casi insufficiente a cogliere gli specifici andamenti, pur con riferimento a voci di cospicua rilevanza.

E, invero, mentre per i proventi da sanzioni amministrative, sotto il profilo della continuità e consistenza della riscossione, c'è omogeneità fra tutte le categorie di Entrata ivi aggregate (per cui l'analisi sopra svolta nel paragrafo 2.2, a livello di tipologia, appare esaustiva), nel caso di altre tipologie di Entrata (quale ad esempio i Tributi) gli Indicatori di riscossione possono assumere valori differenziati secondo la natura dell'Entrata, ovverossia a livello di singolo tributo (ad esempio, Imu piuttosto che Tari). Per tale ragione, in sede di Monitoraggio si è proceduto a estendere la disamina in parola a voci contabili di terzo livello, svolgendo l'analisi in forma disaggregata limitatamente ai cespiti di maggiore rilevanza. Ci si riferisce, anzitutto, ai due tributi aventi più ampie potenzialità di gettito: Imu e Tari (distinguendo, al loro interno, la voce dei pagamenti spontanei rispetto a quella dei recuperi da evasione). Sono stati monitorati, altresì, i servizi a domanda individuale ed i fitti attivi[12].

In relazione a quanto innanzi, pertanto, nella TAB. 8 qui di seguito, sulla base dei dati raccolti nell'allegato A3 alla presente relazione, è stata anzitutto calcolata la capacità complessiva della riscossione.

[12] Trattasi precisamente della Tipologia 200 nell'ambito delle Entrate Extratributarie di cui al Titolo III.

TAB. 8 - CAPACITA COMPLESSIVA DI RISCOSSIONE per voci di dettaglio						
	IMU-ICI-TASI		TARI-TARES-TIA		SERVIZI A DOMANDA *	FITTI**
	ordinaria	da controlli	ordinaria	da controlli		
2015	98%	21%	67%	100%	78%	67%
2016	101%	18%	64%	38%	80%	61%
2017	77%	14%	68%	26%	83%	62%
2018	101%	25%	71%	25%	87%	52%
2019	101%	23%	71%	10%	80%	51%
Media 15-19	**96%**	**20%**	**68%**	**40%**	**82%**	**59%**
*Viene monitorato il dato relativo al seguente codice di PdC: 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **Viene monitorato il dato relativo al seguente codice di PdC: 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

Il primo dato che emerge, al riguardo, è quello relativo all'Imu-Tasi ordinaria, ovverossia quella riscossa in via spontanea. Qui, con riferimento al dato consolidato espresso dalla media annua 15-19, si evidenzia la tendenza a un tasso di riscossione che è pari al 100%, se si eccettua in particolare l'esercizio 2017, nel corso del quale – eccezionalmente – il 27% dell'accertato risulta non introitato nell'esercizio di esigibilità (per poi essere comunque riscosso, integralmente, fra i residui del 2018 – in misura di €/mgl 2.135)[13].

Per quanto riguarda la Tari, inoltre, la riscossione risulta meno performante, con una media annua del 68 %, accompagnata dal formarsi di uno *stock* di residui attivi iniziali mediamente pari a euro/mgl 1.672.

Relativamente alla riscossione di quanto addebitato a seguito di attività di verifica e controllo (cosiddetti recuperi da evasione) si registrano tassi di riscossione modesti con un indice percentuale più elevato della Tari rispetto all'Imu (39% per la Tari a fronte di 21% per Imu). Approfondendo ulteriormente a monte questa dinamica, tuttavia, sulla base dei dati raccolti in Allegato A3, è stato calcolato che per la Tari l'accertato è di euro/mgl 194 (media annua 15-19) a fronte di euro/mgl 1.232 riguardo all'Imu. Per quanto riguarda, infine, le ultime due voci di Entrata monitorate, appare non performante il tasso di riscossione dei servizi a domanda (83%), mentre

[13] Al riguardo, il Servizio Entrate del Comune monitorato ha confermato che per le riscossioni anno 2017 c'è una mera sfasatura temporale: trattasi di versamento relativo al saldo Imu 2017 contabilizzato il 3 gennaio 2018 e che quindi è finito fra i residui nel Rendiconto per l'esercizio 2018.

ancora di più lo è la riscossione delle locazioni e degli altri proventi derivanti dalla gestione dei beni (59%).

Per quanto concerne invece il secondo Indicatore, ovvero la velocità della riscossione corrente, nella TAB. 9 qui di seguito, sulla base dei dati raccolti nell'allegato A3, vengono calcolati i valori relativi alle voci di dettaglio monitorate.

TAB. 9 - VELOCITA' DELLA RISCOSSIONE CORRENTE
Riscosso c/competenza
su
Accertato c/competenza

	IMU-ICI-TASI		TARI-TARES-TIA		SERVIZI A DOMANDA *	FITTI**
	ordinaria	da controlli	ordinaria	da controlli		
2015	98%	40%	88%	100%	83%	80%
2016	99%	29%	86%	38%	85%	77%
2017	73%	20%	85%	39%	87%	76%
2018	98%	53%	88%	47%	87%	66%
2019	99%	47%	85%	30%	82%	69%
Media 15-19	**93%**	**38%**	**86%**	**51%**	**85%**	**74%**

*Viene monitorato il dato relativo al seguente codice di PdC: 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
**Viene monitorato il dato relativo al seguente codice di PdC: 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

Al riguardo, sempre con riferimento al dato consolidato espresso dalla media 15-19, si osserva anzitutto che per l'Imu ordinaria la tendenza è a riscuotere nell'esercizio di competenza la quasi totalità dell'accertato. La flessione del valore medio nel quinquennio (93%) risente del sensibile calo di gettito riscontrato nel 2017 che, però – come visto a paragrafo 2.2 - è dovuta allo slittamento nella contabilizzazione di una operazione significativa. Se si omette di conteggiare il 2017, il valore medio sale a 99%. È del 14 %, inoltre, il tasso di differimento oltre l'esercizio in corso della riscossione Tari-ordinaria (15% per il Servizi a domanda).

A tale dato va affiancato il fatto che nel corso del quinquennio in riferimento, se da un lato la media dell'accertato è stata pari a €/mgl 4.628, è anche vero che la media delle riscossioni in conto residui è stata di €/mgl 421, ovverossia il 9% dell'accertato di competenza. Questo significa

che nel quinquennio i residui sono mediamente cresciuti ogni anno di un ammontare pari al 6% dell'accertato (ovvero di €/mgl 278 annui).

Quanto, invece, ai crediti addebitati a titolo di recupero evasione Tari, la riscossione di competenza è pari al 61% [14] mentre per i fitti, e in genere per i proventi derivanti dalla gestione dei beni, essa è pari in media al 74% [15] (ci si riferisce ai versamenti non effettuati entro l'anno di esigibilità).

Per quanto concerne, infine, il terzo Indicatore, ovvero la velocità della riscossione arretrati, nella TAB. 10 qui di seguito, sulla base dei dati raccolti nell'allegato A3, vengono calcolati i valori relativi alle voci di dettaglio monitorate.

TAB. 10 - VELOCITA' DELLA RISCOSSIONE ARRETRATI
riscosso c/residui su residui iniziali

		IMU-ICI-TASI		TARI-TARES-TIA		SERVIZI A DOMAN-DA*	FITTI**
		ordinaria	da controlli	ordinaria	da controlli		
1	**2015**	100%	8%	25%	0%	64%	41%
2	**2016**	168%	8%	20%	0%	61%	28%
3	**2017**	510%	8%	22%	21%	62%	34%
4	**2018**	114%	15%	28%	8%	83%	29%
5	**2019**	232%	8%	33%	5%	69%	27%
7	**media 2015 2019**	**225%**	**10%**	**26%**	**7%**	**68%**	**32%**

*Viene monitorato il dato relativo al seguente codice di PdC: 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
**Viene monitorato il dato relativo al seguente codice di PdC: 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

Per quanto riguarda l'Imu ordinaria si registra una copertura più che totale nel pagamento dei residui in scadenza al 1^ gennaio dell'esercizio rendicontato. Il dato conferma la regolarità di adempimento in materia di Imu. Va tuttavia rilevato che la percentuale così rilevante evidenziata

[14] Ammontare determinato (vedasi Allegato A3) dividendo l'ammontare del riscosso in c/competenza del periodo 15-19 (€/mgl 410) con l'importo nello stesso periodo accertato (€/mgl 672).
[15] In tal caso tale valore è determinato, analogamente a quanto indicato nella precedente nota, dividendo per €/mgl 10.178 l'importo di €/mgl 7.526.

a riga 7 di TAB. 10 è influenzata dall'elevato tasso di riscossione corrente che, a sua volta, genera uno *stock* esiguo di residui iniziali, per cui è stato sufficiente (in valore assoluto) un modesto saldo positivo della riscossione arretrati (rispetto ai residui) per generare un valore dell'Indicatore così rilevante.

Risulta ridotto, invece, il tasso di riscossione in parola relativamente a Imu-recuperi (10%) e Tari Recuperi (7%). Segno, anche qui, che per tali categorie di Entrata, ovvero quelle aventi natura sanzionatoria (o comunque di tipo afflittivo in senso lato), la riscossione dell'arretrato è costantemente esigua. Tale considerazione vale, come dianzi visto anche a TAB. 7, anche per una tipologia di Entrata affine: i proventi per violazioni al CdS. Questi ultimi, invero, nel periodo osservato hanno registrato, per importi assai più significativi, una riscossione media dello *stock* arretrato pari all'11% (riga 11).

Per quanto concerne la Tari-ordinaria, invece, il tasso di riscossione arretrati è anch'esso contenuto (26%). Tale lentezza, però, si esplica questa volta su una base di consistenza significativa, costituita dallo *stock* residui che evidenzia una giacenza media di €/mgl 1.598.

Infine, restano i fitti attivi ed i servizi a domanda individuale. Questi ultimi evidenziano una discreta tenuta per due ragioni. Anzitutto perché la quota dei residui iniziali è di importo comparativamente meno significativo (€/mgl 342), e poi perché la velocità di riscossione di quanto scaduto a inizio anno è del 68 % (la percentuale più elevata se si eccettua il caso dell'Imu-ordinaria). Decisamente più critica, invece, la riscossione degli arretrati in materia di fitti attivi, per i quali l'incasso è limitato al 32% su una quota media di residui iniziali che, tuttavia, in questo caso appare di non trascurabile consistenza €/mgl 1.222.

Cap. 3
Fondo crediti di dubbia esigibilità

3.1 - Disciplina vigente

In presenza di residui attivi vi è l'onere di costituire il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La procedura in parola ha la finalità di bloccare, a copertura delle ordinarie spese esigibili nell'esercizio, l'utilizzo di Entrate che, pur essendo esigibili nell'esercizio, risultano tuttavia di dubbia e difficile esazione. Ciò consente, dunque, di sterilizzare l'impatto negativo che sugli equilibri di bilancio può derivare dalla presenza di crediti potenzialmente in sofferenza. Tale circostanza può verificarsi fra gli Enti locali soprattutto riguardo a particolari tipologie di Entrata, quali i recuperi da evasione, i proventi delle sanzioni amministrative, quelli dei permessi di costruire eccetera.

Il meccanismo di funzionamento del Fondo in parola è regolato dall'articolo 167 del TUEL il quale, con disciplina differenziata, dispone:

- "a Previsione", l'accantonamento di una quota della spesa in un capitolo non suscettibile di impegno, da calcolarsi avendo come parametro di riferimento l'importo stanziato in competenza, limitatamente a quelle tipologie di Entrata che al loro interno recano crediti di dubbia esigibilità (comma 1 dell'articolo 167 TUEL, che fa altresì rinvio al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni);

- "a Rendiconto", l'apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione che, di contro, fa riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti[16] (comma 2 del predetto articolo 167).

Il procedimento di costituzione dell'FCDE è diretta conseguenza del principio della competenza finanziaria potenziata. Ciò con particolare riferimento alla parte in cui esso prevede che le Entrate siano accertate per l'intero importo del credito, ivi compresa la quota dei crediti di esigibilità incerta.

Si evidenzia, al riguardo, che in base al principio applicato 3.3 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.e i., *«per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli*

[16] In tal senso, al riguardo, si è espressa a pagina 114 la deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG della Corte dei Conti, sezione per le Autonomie.

ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). (...) L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata».

Ai sensi dell'articolo 167 comma 1 del TUEL, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità va stanziato nella missione 20 -"Fondi e Accantonamenti" - all'interno del programma 2 - "Fondo crediti di dubbia esigibilità". Si rileva, al riguardo, che per quanto concerne il livello di analisi necessario a individuare la categoria di Entrata da assoggettare o meno a FCDE, l'Esempio n. 5 allegato al principio contabile applicato Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che *«la scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.*

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) *i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,*
b) *i crediti assistiti da fidejussione,*
c) *le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.».*

E' stabilito, altresì, che *«Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade…» (paragrafo 3.7.6).* Di rilievo è inoltre la precisazione secondo cui *«con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio»* (Esempio n. 5 allegato al principio contabile applicato Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

3.2 - Stanziamento nel BdP e verifica di congruità

Alla luce delle indicazioni predette in sede di Monitoraggio si procede, anzitutto, alla disamina della fase di determinazione della quota annua di accantonamento "a Previsione". A tal riguardo è stato individuato un esercizio a data recente (esercizio 2019 del Bilancio di Previsione) onde verificare la congruità dell'accantonamento ivi stanziato. In merito, tramite BDAP si è potuto rilevare, anzitutto, che nella sezione 'Spese' risulta appostato l'importo di euro/mgl 1.907 quale accantonamento per l'FCDE[17]. A tale riguardo si ritiene opportuno rielaborare, come qui di seguito a TAB. 11, i dati dal Comune evidenziati nel prospetto All. c) al Bilancio di previsione 2019/2021.

[17] Tale importo risulta poi lievemente incrementato (euro/mgl 1.920), evidentemente in sede di assestamento, come rilevabile in BDAP, nel BdP, alla voce 'Previsioni definitive di competenza' risultanti dal conto del Bilancio – Gestione Spese - Missione 20, Programma 2.

TAB. 11 - CALCOLO FCDE STANZIATO NEL BdP						
		descrizione		Stanziamenti di bilancio	FCDE	%
1	Titolo I Tributi e fondi perequativi	Tipologia 101 –	Tributi – (proventi non accertati per cassa)*	5.371	552	10,3
2			Tributi – (proventi accertati per cassa)**	12.370		
3		Tipologia 104 – Compartecipazioni di tributi**		20		
4		Tipologia 301 – Fondi perequativi da Ministeri**		2.756		
5	Titolo II – Trasferimenti correnti**			2.471		
6	Titolo III Entrate Extratributarie	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni*		3.994	192	4,8
7		Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*		2.615	993	38,0
8		Tipologia 300: Interessi attivi**		11		
9		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti*		1.230	170	13,8
10	Titolo IV - Entrate in conto capitale**			12.359		
9	TOTALE			43.197	1.907	4,4
	* Proventi ritenuti di dubbia esigibilità e pertanto assoggettati dal Comune a FCDE (entrate accertate per cassa etc.). ** Proventi ritenuti di sicura esigibilità, e pertanto non assoggettati dal Comune a FCDE (entrate non accertate per cassa etc.).					

Fonte: Prospetto predisposto sulla base dell'All. c) al Bilancio di previsione 2019/2020

La soprastante TAB. 11 consente di individuare quali voci contabili (e per quale importo) sono state escluse dall'assoggettabilità a FCDE (si tratta delle righe 2, 3, 4, 5, 8 e 10). Sono voci per le quali l'Ente ha ritenuto di non stanziare accantonamenti in quanto l'Entrata in parola è considerata di sicura esigibilità, secondo quanto previsto dal punto 13.9 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011). Peraltro, diversamente da quanto prescritto nell'Esempio n. 5, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa relativa al BdP 2019/2021 non evidenzia in modo puntuale le ragioni che hanno portato a escludere da ogni accantonamento le tipologie di Entrata di cui è fatta menzione nella TAB. 11 (per le poste contabili dianzi citate). In sua vece, tuttavia, a pagina 12 della predetta nota integrativa è riportato un calcolo analitico, relativo a voci contabili di dettaglio, per ciascuna delle quali vengono indicati percentuale di riscossione, stanziamento, svalutazione e accantonamento. L'ammontare stanziato in base al prospetto in parola risulta coerente con i criteri di calcolo prescritti dai principi contabili.

3.3 - Accantonamento nel risultato di amministrazione e verifica di congruità

Passando ora alla fase dell'accantonamento in sede di rendiconto si rileva che, in base ai principi contabili, l'Ente locale è tenuto ad accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo dell'FCDE quantificato nel prospetto riguardante il Fondo allegato al rendiconto di esercizio. Al riguardo, nell'Esempio n. 5 allegato al principio contabile è precisato che *«In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.*

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo *come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;*

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. […]

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2)».

Al riguardo è stato chiesto al Funzionario referente di precisare le modalità analitiche di determinazione dell'FCDE indicato nel risultato di amministrazione, invitandolo a compilare apposito prospetto. Sulla base dei dati trasmessi si è proceduto a elaborare la TAB. 12 qui di seguito.

TAB. 12 - FCDE principali importi (in €/mgl)											
% RISCOSSA IN C/RESIDUI									QUOTA ACCANTONATA		
ELENCO VOCI SOGGETTE A FCDE			2015	2016	2017	2018	2019	% INCASSO in base a criterioprescelto	RESIDUI AL 31.12.19	% APPLICATA	CALCOLO FCDE
ICI - IMU - TASI (RECUPERO EVASIONE)	1.101	incassi c/residui	89	104	136	388	202	10%	2.608	90%	2.359
		residui iniziali	1.062	1.344	1.661	2.587	2.402				
		%	8%	8%	8%	15%	8%				
TIA - TARES - TARI	1.101	incassi c/residui	502	399	330	434	489	25%	1.462	75%	1.101
		residui iniziali	2.035	1.967	1.527	1.630	1.628				
		%	25%	20%	22%	27%	30%				
CANONI ALLOGGI ERP, AFFITTI VARI, RIMBORSI SPESE UTILIZZO IMMOBILI	3.100	incassi c/residui	423	332	330	308	484	27%	1.825	73%	1.333
		residui iniziali	1.297	1.355	1.224	1.276	1.829				
		%	33%	25%	27%	24%	26%				
SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTI COMUNALI-VIOLAZIONI C.D.S.	3.200	incassi c/residui	221	340	362	512	627	11%	3.627	90%	3.297
		residui iniziali	1.715	3.253	4.337	5.672	4.104				
		%	13%	10%	8%	9%	15%				

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

Nella soprastante TAB. 12 sono state riportate solo le quattro principali voci che contribuiscono a formare quanto accantonato. Rispetto allo *stock* totale esse coprono il 92 % dell'accantonamento[18]. Si precisa che tale selezione viene effettuata solo a fini espositivi. Nella TAB. 12 vengono invero tralasciate, per economia di spazio, le innumerevoli altre voci di importo esiguo che concorrono a formare l'FCDE accantonato. Si tratta di voci aventi singolarmente una

[18] Le quattro voci in parola coprono esattamente un accantonamento pari a €/mgl 8.090 su un totale accantonato di €/mgl 8.797.

rilevanza marginale atteso che, complessivamente, esse concorrono all'accantonamento in parola per l'8%.

Per contro, la TAB. 12 soprastante ha il vantaggio di raccogliere in unico quadro d'insieme i vari passaggi del procedimento di calcolo: dalla percentuale di riscossione dei residui fino al definitivo calcolo dell'FCDE. Dalla medesima tabella è altresì possibile cogliere la correlazione fra lo storico delle quote d'incasso dei residui e la percentuale (complemento a cento) applicata all'ammontare dei residui di incerta esigibilità.

Per quanto concerne i profili di congruità dell'accantonamento, oltre che a esaminare i dati completi pervenuti si è altresì proceduto all'analisi del prospetto All. c) al Rendiconto 2019 i cui dati vengono rielaborati nella TAB. 13 qui di seguito.

TAB. 13 - FCDE – PROSPETTO ALLEGATO AL RENDICONTO 2019 Importi in €/mgl							
			A	B	C	D	E
			Residui attivi			FCDE	%
			della competenza	dei residui	Totale		
1	Titolo I	Tipologia 101- Imposte, tasse e tributi*	1.493	2.844	4.337	3.618	83,4
2		Tipologia 103 – Fondi perequativi da Ministeri**	10	1	11		
3	Titolo II – Trasferimenti correnti**		1.298	230	1.528		
4	Titolo III – Entrate Extratributarie	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni*	940	972	1.912	1.137	59,5
5		Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*	969	2.628	3.597	3.338	92,8
6		Tipologia 300: Interessi attivi**	5		5		
7		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti*	443	267	710	352	49,6
8	Titolo IV – Entrate in conto capitale	Tipologia 100 *		4	4	1	35,4
9		Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	127		127		

10		**Tipologia 500: Altre entrate in c/capitale**	**259**		**259**		
11	**Titolo V – Tipologia 100 – Alienazione di attività finanziarie***			**350**	**350**	**350**	**100**
12	**TOTALE**		**5.541**	**7.296**	**12.837**	**8.797**	**68,5**
	* Proventi ritenuti di dubbia esigibilità e pertanto assoggettati a FCDE (entrate accertate per cassa etc.). ** Proventi ritenuti di sicura esigibilità, e pertanto non assoggettati a FCDE (entrate non accertate per cassa etc.).						

Fonte: Dati rilevati da BDAP – Prospetto All. c) al Rendiconto 2019

Analogamente a quanto dianzi visto in TAB. 12 per la fase 'a previsione', anche il prospetto di TAB. 13 consente, per i calcoli a consuntivo, di individuare quali voci contabili (e per quale importo) sono state assoggettate a FCDE (righe 1, 4, 5, 7, 8 e 11). Relativamente a ciascuna di queste righe, mettendo a confronto lo *stock* accantonato di cui alla col. D rispetto all'importo di col. B (che, a sua volta, rileva i residui pregressi iniziali) si evidenzia che in nessun caso l'importo accantonato è inferiore a tale ultimo ammontare[19]. Questo significa, *in primis*, che l'FCDE garantisce la copertura integrale dell'intero *stock* dei residui iniziali. Si è calcolato, infine, che oltre a ciò, l'ammontare accantonato di €/mgl 8.797 copre per il 2% anche i residui della competenza, limitatamente a quelli che l'Ente ha ritenuto di assoggettare ad accantonamento [20] Complessivamente, pertanto, si ritiene congruo l'ammontare accantonato come FCDE.

[19] Salvo il caso, peraltro per ammontare irrilevante, di cui a riga 8.

[20] Partendo dal totale di €/mgl 8.797, invero, si sottraggono €/mgl 7.296 (totale di col. B) onde ottenere la differenza di €/mgl 1.501. Mettendo questo importo in relazione al totale dei residui della competenza di cui a col. A (€/mgl 5.541) si ottiene che l'accantonato 'dedicato' ai residui della competenza è pari al 27 %.

Cap. 4

Gestione amministrativa delle Entrate

4.1 - Principali categorie di Entrata

Le Entrate affidate alla gestione dei Comuni sono quelle contabilizzate nei titoli I e III del Piano dei Conti finanziario della contabilità armonizzata (PdC). Esse costituiscono la principale fonte di finanziamento per i Comuni. Ad esse si affiancano altre fonti che trovansi collocate, secondo il PdC, negli ulteriori titoli II e IV.

Al riguardo, si è già avuto modo di esaminare, nella TAB. 4, gli andamenti delle Entrate 2015-2019, in termini di consistenza e di specifico apporto alla finanza del Comune monitorato. Prima, però, di procedere oltre nella disamina si ritiene opportuno illustrare sommariamente la classificazione delle diverse categorie di Entrata secondo che si tratti di Entrate tributarie o di Entrate patrimoniali. Queste ultime, a loro volta, si distinguono fra risorse di diritto privato e risorse di diritto pubblico.

Appartengono a quest'ultima tipologia le sanzioni amministrative, la tariffa rifiuti, i contributi relativi a servizi a domanda individuale (come i servizi cimiteriali, la mensa scolastica eccetera). Mentre fra le Entrate patrimoniali di diritto privato si annoverano i fitti attivi, il servizio idrico integrato, nonché qualunque altro cespite originato da una obbligazione di natura privatistica.

Per quanto concerne i Tributi, nella voce in parola sono ricompresi le imposte, le tasse, i tributi speciali e le altre Entrate tributarie minori (tipologia 101). Nel titolo I, peraltro, è altresì ricompreso il Fondo di solidarietà comunale. Tale voce, tuttavia, non costituisce in senso stretto cespite di diretta acquisizione comunale, trattandosi di risorsa perequativa istituita ai sensi dell'articolo 119, comma quarto della Costituzione, e finanziata mediante ritrasferimento dall'amministrazione centrale, secondo apposita procedura redistributiva.

Per quanto concerne la individuazione dei cespiti oggetto di gestione operativa presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, riguardo alla tipologia 101, i Tributi attivi nel periodo osservato sono:

- a) Imposta Unica Comunale (IUC) - L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali. La IUC, a sua volta rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019, è costituita da più componenti:

- a1) Imposta municipale propria (IMU) – Trattasi di un tributo avente natura patrimoniale. Il presupposto dell'imposta è il possesso di aree edificabili e fabbricati, fatta eccezione per la

abitazione principale e fermo restando che rimangono tassabili le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9;

- a2) Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Trattasi di tributo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Presupposto d'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree edificabili e fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria; con la legge di bilancio 2020 tale tributo è stato soppresso dal periodo d'imposta 2020, con concomitante incremento compensativo dell'aliquota IMU, al fine di evitare la duplicazione di distinte voci di tributo gravanti sulla medesima base imponibile;

- a3) Tassa sui rifiuti (TARI) - Tributo posto a carico dell'utilizzatore e destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.[21]

-b) Addizionale IRPEF – Il tributo è stato istituito dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esso si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF ed è dovuto, in base ad aliquota fissata dal Comune, sul presupposto che per l'anno d'imposta risulti dovuta l'Irpef stessa;

-c) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Tributo istituito ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. Esso ha disciplinato il prelievo comunale sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni fino alla sua recente sostituzione, a decorrere dal 2021, con il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, e s.m. e i.

4.2 - Regolamentazione in sede comunale e modalità di gestione

Per quanto concerne la gestione delle Entrate si rileva che il contesto normativo ed ordinamentale presso il Comune appare estremamente articolato. Da un lato, invero, esiste la stratificazione delle fonti di legge ordinaria. Esse fissano la cornice e i limiti dell'azione di pertinenza dell'Ente locale, sia per la disciplina sostanziale, sia per i profili procedurali e di organizzazione delle attività di gestione. Dall'altro lato vi è la normativa regolamentare di fonte comunale. Entro il perimetro consentito dalla legge ordinaria, quest'ultima stabilisce in via integrativa la disciplina di ulteriore dettaglio.

[21] Ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata soppressa, fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); a decorrere da tale anno, pertanto, l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata in base alle nuove disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 739 a 783 della predetta legge di Bilancio 2020.

A tale riguardo, pertanto, in forza dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha da ultimo adottato il Regolamento generale delle Entrate, giusta delibera di C.C. n. 46 del 29 luglio 2020.

Il Regolamento in parola ha aggiornato la disciplina vigente allineandone i contenuti alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), con particolare riferimento al nuovo modello di accertamento esecutivo. L'atto regolamentare disciplina, inoltre, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, compensazione, contenzioso e determinazione delle sanzioni, provvedendo altresì a indicarne procedure e forme di gestione.

Si rileva, inoltre, che sul piano organizzativo la macrostruttura del Comune affida all'unità organizzativa "Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto", incardinata all'interno del Settore Economico-Finanziario, la gestione delle Entrate e il recupero dell'evasione.

In sede di Monitoraggio è stato chiesto al Servizio Entrate in parola di riferire le forme di gestione poste in essere durante il periodo osservato, con riferimento alla possibile esternalizzazione di uno o più servizi. Sulla base di quanto esposto è emerso anzitutto che, per tutto il periodo oggetto di Monitoraggio, la riscossione coattiva non è mai stata gestita in proprio dal Comune, rimanendo sempre affidata all'agente contabile di rilevanza nazionale. Da ultimo, giusta delibera di C.C. n. 53 del 27 luglio 2017, il Comune ha delegato le funzioni in parola ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), essendo intervenuta la trasformazione dell'ex gruppo Equitalia spa in Ente pubblico economico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Sotto altro profilo, relativamente alla gestione amministrativa delle fasi di riscossione pre-coattiva e di accertamento tributario, è stato altresì riferito che le attività sono tutte espletate direttamente dal Comune, salvo l'affidamento in outsourcing di alcune funzioni strumentali, quali in particolare l'istruttoria relativa alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate di evasione di tributi erariali, ai sensi del decreto legge n. 203 del 2005, nonché quella relativa ai controlli di regolare adempimento della Tari.

A tale ultimo riguardo, con delibera n. 198 del 19 luglio 2016 il Comune di Cernusco sul Naviglio ha affidato alla società per azioni Cem Ambiente, che al tempo stesso è affidataria in house dei servizi di igiene urbana, il servizio di controllo generalizzato delle utenze Tia, Tares e Tari[22], fermo restando che le relative attività di riscossione e accertamento restano in capo al Comune. Per quanto concerne, invece, le segnalazioni qualificate, l'affidamento alla cooperativa sociale Fraternità Sistemi[23] risulta effettuato con delibera di giunta municipale n. 289 del 17 ottobre 2013, e successivamente rinnovato per ulteriori tre anni, giusta determina dirigenziale n. 91 del 17 dicembre 2018.

[22] Giusta delibere n. 49 del 14 febbraio 2018 e n. 32 del 19 febbraio 2021 che ha da ultimo prorogato il servizio fino al 31 dicembre 2021.

[23] Rientrante fra quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, comma 1, lettera b).

4.2.1 - Servizi di supporto per le segnalazioni qualificate (decreto legge n. 203 del 2005)

In via incidentale, si osserva che l'affidamento alla cooperativa sociale Fraternità Sistemi è avvento con assegnazione diretta, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e della legge di Regione Lombardia n. 21 del 18 novembre 2003, per il periodo che va dal 1^ novembre 2013 al 31 dicembre 2016. Si rileva, altresì, che, scaduto quest'ultimo termine, la società ha proseguito nella gestione del servizio in assenza di copertura contrattuale fino alla stipula della seconda convenzione, stipulata sempre con il Comune in data 12 aprile 2019 (repertorio n. 11937). In questo caso la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata espletata sul sistema Sintel (la piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia).

Si evidenzia, altresì, che l'aggio riconosciuto a corrispettivo del servizio erogato è attualmente pari all'11% della quota attribuita al Comune in relazione alle maggiori somme riscosse da parte di Agenzia delle Entrate, ai sensi del decreto legge n. 203 del 2005 e s.m. e i.. La prima convezione di cui alla delibera n. 289 del 2013 prevedeva un aggio del 30%.

Al riguardo, si rileva che l'affidamento effettuato nel 2013 è avvenuto senza determina dirigenziale, con delibera di giunta comunale. Tale affidamento, pertanto, risulta non conforme in quanto va oltre l'ambito di competenza attribuito alla giunta comunale in base al combinato disposto degli articoli 48, comma 1 e 107, comma 3 del Tuel. Tali norme, infatti, riservano alla competenza dirigenziale gli ambiti non rientranti tra le funzioni di indirizzo e controllo. La selezione di un fornitore è atto gestionale e non di indirizzo (né di controllo politico-amministrativo), per cui su di esso non vi è competenza dell'organo di governo locale. Trattasi peraltro di una netta demarcazione fra i rispettivi ambiti di azione che trova fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (articolo 97).

Sotto altro profilo si evidenzia la illegittimità della gestione susseguente alla scadenza della prima convenzione, gestione avvenuta in regime di proroga e senza una copertura contrattuale per il periodo che va dal 1^ gennaio 2017 alla data di efficacia del contratto attualmente in essere, stipulato il 12 aprile 2019. Quanto innanzi anche in considerazione del fatto che l'aggio determinato a seguito di procedura negoziata, poi concretizzatasi nella stipula anzidetta, è stato pattuito in misura inferiore a quello inizialmente fissato con delibera di giunta comunale n. 289 del 2013.

La prosecuzione in proroga del pregresso contratto, invero, che è in contrasto con l'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata più volte censurata dal Consiglio di Stato (si veda, in particolare la sentenza, Sez. V, n. 2822 del 11 maggio 2009), nonché, da ultimo, dalla stessa ANAC, giusta delibera n. 270 del 26 marzo 2019.

4.3 - Gestione del rapporto col contribuente

Particolare attenzione viene dedicata, nell'ambito del presente Monitoraggio, all'analisi di procedure e modi di organizzazione dei servizi di riscossione relativamente al rapporto col contribuente. Ciò soprattutto in relazione alle tempistiche osservate dal Comune nel dar seguito alle varie fasi in cui si articola il complesso procedimento. A differenza di quanto avviene per i

tributi erariali, invero, nell'ambito della fiscalità comunale la forma di inadempimento preponderante attiene all'omesso pagamento di crediti esigibili, piuttosto che all'occultamento di materia imponibile (posta in essere mediante omessa o infedele dichiarazione). Più che di evasione, invero, trattasi prevalentemente di semplice morosità. Alla luce di quanto innanzi, si ritiene che elemento fondamentale al raggiungimento di buoni risultati per la parte pubblica sia quello di compulsare il debitore con adeguata tempestività.

È vero, al riguardo, che i casi di ridotta percentuale di riscossione risentono soprattutto della propensione ad adempiere, che a sua volta dipende dal contribuente piuttosto che dall'Ufficio. E' altresì vero, tuttavia, che una efficace gestione delle Entrate è in grado di ridurre il potenziale *gap* fra dovuto e versato. Appaiono rilevanti, a tal fine, la capacità progressiva di migliorare la qualità delle banche dati in uso, in modo da bonificarne man mano gli archivi e ridurre la reiterazione di richieste per importi non corretti o, talvolta, non dovuti. Ciò può verificarsi quando si determinano disallineamenti del dato reale rispetto al dato registrato in archivio, a partire dagli elementi che esprimono il presupposto d'imposta (ad esempio, consistenza effettiva dell'immobile non corrispondente alle risultanze d'archivio).

E, tuttavia, anche per irregolarità imputabili *in toto* al contribuente, come nel caso di mancato pagamento, resta sempre compito dell'Ufficio rimanere attivo anche in questa fase, atteso che il dovere di sana gestione delle risorse pubbliche a garanzia degli equilibri di bilancio non deve ritenersi ottemperato con il semplice rispetto formale dei termini decadenziali. E, invero, la percezione diffusa di un blando presidio della funzione di controllo può determinare disimpegno verso l'ottemperanza ai doveri di pagamento.

Mentre è indubbio, per converso, che la propensione ad adempiere (cosiddetta *compliance*) aumenta man mano che il contribuente viene compulsato, con accorta gestione, da inviti bonari, solleciti, atti di accertamento, fino all'avvio (e al susseguente costante monitoraggio) delle azioni cautelari ed esecutive. Deve trattarsi, tuttavia, di azioni da organizzare con il massimo di prossimità possibile rispetto alla scadenza originaria di pagamento, dato che evidentemente l'attendere cinque anni - prima di essere raggiunti da un primo severo sollecito - finisce per affievolire, nella percezione del debitore, il dovere di adempiere e il suo tasso di doverosità.

4.4 - Fase di adempimento spontaneo e disciplina dei termini di decadenza

Con particolare riferimento alle Entrate tributarie, il procedimento di riscossione si articola in tre distinte fasi. Quella della riscossione spontanea, quella dell'accertamento tributario, quella della riscossione coattiva.

Per quanto riguarda la prima delle tre fasi va rilevato che, in base alla normativa vigente, il versamento spontaneo, a seconda del tributo in questione, può seguire lo schema dell'autoliquidazione posta in essere su iniziativa del contribuente (come avviene, ad esempio, per Imu e Tasi), oppure può basarsi su una procedura di liquidazione d'ufficio fatta pervenire al

contribuente da parte dell'Ente locale con apposito invito a pagare (come ad esempio accade quasi sempre per la Tari).

Quanto, poi, alla susseguente fase dell'accertamento tributario nei confronti dei contribuenti inadempienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006, è stabilito che l'Ente locale procede, in caso di evasione, alla rettifica di dichiarazione omessa o infedele, oppure, in caso di morosità, all'addebito per tardivo, insufficiente od omesso versamento. In entrambi i casi si procede mediante notifica di avviso di accertamento motivato.

Tale atto, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno solare in cui si è verificata la omissione del pagamento. Qualora il mancato pagamento sia conseguenza di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione infedele, il termine scade decorsi cinque anni dall'anno di avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero, in caso di omissione, dall'anno in cui essa avrebbe dovuto essere presentata. Analoga disciplina si applica per le sanzioni irrogate a seguito di omessa o infedele dichiarazione.

Da ricordare, peraltro, che il comma 163 dell'articolo 1 legge n. 296 del 2006, stabilisce un secondo termine di decadenza che attiene alla procedibilità della susseguente fase esecutiva. In particolare, con procedura venuta meno dal 1^ gennaio 2020 (ma che continua ad avere effetti transitori per il pregresso), è stabilito che, una volta notificato lo schema previgente di avviso di accertamento, il Comune è tenuto ad avviare l'azione di recupero coattivo mediante notifica del titolo esecutivo (cioè, ingiunzione fiscale o cartella di pagamento a seconda che la gestione sia diretta, ovvero affidata ad AdER) da effettuarsi non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'articolo 1, comma 792 della legge di bilancio 2020, inoltre ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 gli atti della riscossione di pertinenza degli Enti locali sono potenziati con l'introduzione del nuovo schema di accertamento esecutivo. Rispetto alla disciplina previgente, il nuovo avviso di accertamento contiene in più la intimazione ad adempiere. Un elemento, quest'ultimo, che consente all'atto di accertamento notificato di poter funzionare da subito[24] quale titolo esecutivo, senza che le azioni cautelari ed esecutive a carico del debitore siano frattanto inibite o sospese, per essere subordinate a un'ulteriore e susseguente previa notifica *ad hoc* (ingiunzione fiscale o cartella di pagamento).

La nuova disciplina si applica anche per gli avvisi di accertamento non ancora notificati alla data del 1^ gennaio 2020 che dovranno essere effettuati anch'essi secondo lo schema dell'accertamento esecutivo.

4.5 - Profili gestionali e reportistica sugli esiti della riscossione

In merito alla gestione della fase di adempimento spontaneo, dalla interlocuzione con il Funzionario responsabile del Servizio Entrate, si è appreso che il versamento dell'Imu ordinaria

[24] Decorso il termine per ricorrere (che è di 30 o 60 giorni a seconda che si tratti di entrata patrimoniale o tributaria).

viene effettuato, tramite modello F24 autocompilato dal contribuente, senza che vi sia da parte del Comune invio di comunicazioni bonarie al riguardo. Solleciti di pagamento vengono invece trasmessi dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

A differenza che per l'Imu, invece, relativamente alla Tari il Comune, tramite la società affidataria Cem, procede esso stesso alla liquidazione del tributo quantificando d'ufficio l'importo in applicazione della tariffa in vigore, importo che viene comunicato all'utenza contestualmente all'invito ad adempiere. In merito, sulla base di delibera di giunta comunale n. 198 del 19 luglio 2016 la affidataria Cem si è obbligata a garantire:

- attività di back e front-office;
- bollettazione e invio dei mod. F24;
- sollecito insoluti;
- formazione avvisi di accertamento per mancato pagamento;
- formazione ruolo.

Infine è stato specificato che gli applicativi in uso non forniscono elementi statistici utili a cogliere gli andamenti della riscossione in risposta a richieste massive di adempimento bonario (analisi della *compliance*). Maggiori indicazioni sono state acquisite per quanto concerne le fasi susseguenti, ovvero quella dell'accertamento tributario e della riscossione coattiva. A tal fine, relativamente al periodo 2014-2020 è stato richiesto al Servizio Entrate di raccogliere in appositi prospetti i dati di seguito indicati, distinti per anno d'imposta (o per anno di rilevata infrazione per quanto riguarda le sanzioni), avuto riguardo alla situazione in essere a data corrente.

In particolare, sono stati riportati:

a) con riferimento alla totalità delle Entrate, tributarie e patrimoniali, i dati rilevati dal conto di gestione annualmente prodotto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 112 del 1999 indicando, per ciascun anno, il residuo dall'anno precedente e quello dell'anno in corso, l'ammontare dei ruoli emessi, comprese le maggiorazioni, l'importo dei ruoli annullati, nonché di quelli riscossi.

b) con riferimento ai due principali tributi, Imu e Tari, numero e importo degli avvisi di accertamento tributari emessi, con separata rilevazione di quelli annullati, di quelli con avvenuta iscrizione a ruolo e con indicazione dell'ammontare riscosso prima che avvenisse la iscrizione a ruolo;

c) con riferimento ai proventi per violazione al codice della strada, numero e ammontare dei verbali di infrazione, importo riscosso prima della iscrizione a ruolo e numero dei ruoli emessi, con indicazione dell'anno di iscrizione a ruolo;

I dati ricevuti dall'ufficio preposto sono stati riportati all'interno di quattro distinti prospetti che si elencano come segue:

- TAB. 14 – Ruoli di riscossione coattiva
- TAB. 15 - Imu
- TAB. 16 - Tari
- TAB. 17 - Sanzioni per violazioni al codice della strada.

Si riportano di seguito i principali elementi che è possibile rinvenire dalla disamina dei dati raccolti, a cominciare dalla TAB. 14, concernente la Riscossione ruoli.

TAB. 14 - ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE RUOLI DAL 2014 AL 2020*
per la totalità delle Entrate
(dati rilevati dal conto di gestione art. 25 d. lgs. n. 112/99)
in euro/mgl

	Residuo da anno precedente	ruoli dell'anno	maggiora-zioni	annulla-menti	riscossioni	STOCK GIACENZA NON RISCOSSA
2015	**7.550**	1.023	31	57	240	8.307
2016	8.305	4.012	32	923	304	11.121
2017	11.121	143	22	61	523	10.703
2018	10.703	2.889	26	43	474	13.101
2019	13.101	1.459	40	2056**	537	12.007
2020	12.007	2.218	25	42	280	**13.928**
MEDIA 2015-2020		**1.957**	**29**	**202**	**393**	

* Rilevazione effettuata dal 2015 in avanti poiché, come riferito dal Referente del Comune, prima del 2015 non è disponibile applicativo che ne consente la rilevazione in forma elettronica;
** Di cui €/mgl 1.968 dovuti ad annullamenti ex art. 4 comma 1 D.L. 119/2018, non conteggiati nellla media qui sotto su questa colonna.

Fonte: dati trasmessi dal Comune

4.5.1 - Riscossione ruoli

I dati di cui alla soprastante TAB. 14 riguardano l'andamento della riscossione coattiva mediante ruolo. Essi sono stati rilevati dal conto di gestione. Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 112 del 1999 tale documento di rendicontazione viene annualmente predisposto entro febbraio dall'agente della riscossione con riferimento all'anno solare precedente.

A differenza della elaborazione di cui ai prospetti successivi, in questo caso non è stato possibile selezionare dati riferiti a singoli cespiti. I valori ivi evidenziati, pertanto, riguardano la

totalità delle Entrate, sia tributarie che patrimoniali. Ai fini di una maggiore significatività, inoltre, sono stati elaborati valori medi annui con riferimento ai sei anni che vanno dal 2015 al 2020.

Quanto innanzi premesso, si rileva che nel Comune di Cernusco sul Naviglio il carico medio annuo messo a ruolo ammonta ad 1,957 milioni di euro. A fronte di tale somma l'importo riscosso, sempre su base annua, è di 393 €/mgl, pari al 20% del carico iniziale. Si tratta di un dato contenuto, ma relativamente soddisfacente attesi i ridotti livelli di introito che la fase coattiva determina prevalentemente fra gli Enti locali. La media in parola supera comunque i tassi di riscossione coattiva normalmente registrati per i tributi erariali.

Per quanto riguarda gli annullamenti a seguito di sgravi sopravvenuti nella fase di riscossione coattiva, si evidenzia che essi sono pari a 202 €/mgl (10 % rispetto al carico emesso). Questa percentuale è stata calcolata al netto delle cancellazioni relative alla rottamazione dei crediti sotto i mille euro, di cui all'articolo articolo 4 comma 1 decreto legge n. 119 del 2018, annullamenti effettuati d'ufficio da AdER per un importo di 1.968 milioni di euro.

Gli annullamenti in generale, indipendentemente dalla rottamazione dei ruoli, vengono qui rilevati poiché quando effettuati nella fase coattiva di riscossione sono segno di anomalia gestionale, ove la consistenza superi livelli esigui. Invero, il fatto che giungano a fase esecutiva addebiti originariamente infondati non è indice di buona qualità delle lavorazioni pregresse, trattandosi di avvisi di accertamento che non avrebbero dovuto essere attivati o, comunque, che avrebbero dovuto essere chiariti in fase pre-coattiva. Si invita, pertanto, il Comune monitorato a presidiare con scrupolo tale profilo riducendo sempre più il numero degli annullamenti definiti intempestivamente, soprattutto in fase di riscossione coattiva.

L'ultima rilevazione riguarda lo *stock* della giacenza non riscossa di fine anno. A inizio 2015 il residuo da anno precedente era di euro 7,550 milioni. Dopo sei annualità di gestione al 31 dicembre 2020 lo *stock* di giacenza non riscosso è lievitato a euro 13,928 milioni, con un incremento dell'85%. Tale valore viene calcolato al netto dei cospicui annullamenti intervenuti, come dianzi detto, ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018.

Di seguito i dati raccolti nella TAB. 15, concernente gli avvisi di accertamento Imu.

TAB. 15 - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-ICI - DAL 2014 AL 2020
(situazione a data corrente)
in euro/mgl

	anno d'imposta	tipo di operazione	n° atti	importo	di cui riscosso ante ruolo		anno della operazione
					importo	%	
1	2014 *	Notifica	911	1.825	713	39	dal 2015 al 2020
2		Annullamento	83	162			
3		Emissione Ruolo	77	214			2017-2018-2019
1	2015**	Notifica	934	1.790	547	31	dal 2016 al 2021
2		Annullamento	76	150			
3		Emissione Ruolo	51	147			2017-2018-2019
1	2016	Notifica	374	533	160	30	dal 2016 al 2021
2		Annullamento	24	106			
3		Emissione Ruolo	26	62			2018-2019
1	2017	Notifica	231	161	61	38	dal 2017 al 2021
2		Annullamento	14	8			
3		Emissione Ruolo	7	7			2018-2019
1	2018	Notifica	85	81	17	21	dal 2019 al 2021
2		Annullamento	5	5			
3		Emissione Ruolo	0	0			
1	2019	Notifica***	18	26	1	3	2019-2020

* Gli avvisi notificati nell'anno 2018 rateizzati ma inevasi e gli avvisi notificati nell'anno 2019 non sono ancora andati a riscossione coattiva. Sono in sospeso per insinuazione al passivo in fallimenti avvisi per €/mgl 262

** La maggior parte degli avvisi IMU relativi all'anno d'imposta 2015 sono stati emessi nell'anno 2020 e non sono ancora stati sollecitati quelli inevasi.

*** Non ci sono annullamenti o emissioni di ruolo

Fonte: dati trasmessi dal Comune

4.5.2 - Riscossione Imu

Come si vede in soprastante TAB. 15 i dati sono relativi agli avvisi di accertamento e sono distinti in funzione del periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno della lavorazione. Le prime due annualità (2014 e 2015) risulterebbero lavorate con completezza, a differenza degli anni successivi per i quali l'attività accertativa è solo marginalmente iniziata. In relazione agli anni 2014 e 2015 si rileva che, rispetto agli avvisi notificati, gli annullamenti risultano in numero per questa fase non particolarmente rilevante (9 % in media). Si evidenzia altresì che, sempre per tali annualità, l'iscrizione a ruolo risulta effettuata, tenendo conto del numero di atti, in misura esigua (7 % calcolato rapportando il numero dei ruoli emessi a quello degli avvisi notificati – vedasi riga 3).

I dati raccolti in TAB. 15, inoltre, rendono evidente che l'Ente monitorato procede alla lavorazione di solleciti, accertamenti e ruoli con una tempistica assai diluita negli anni concentrando la notifica degli atti del procedimento di riscossione – in quota largamente preponderante - a ridosso della scadenza del termine di decadenza. Un termine che, come visto a paragrafo 4.4, è a sua volta 'distante' cinque anni dall'inadempimento (per la notifica dell'avviso di accertamento) e fino a otto anni (per l'avvio della riscossione coattiva25).

Che la modalità organizzativa ruoti intorno al mero rispetto formale dei termini (e non si curi dell'eccessivo prolungarsi dei tempi di reazione che l'Ente-creditore è chiamato sempre a presidiare) si evince non solo dalla già vista esiguità delle posizioni iscritte a ruolo a data corrente per il biennio 14-15 (7%), periodi lontani un quinquennio dalle scadenze di versamento, ma anche dall'andamento delle lavorazioni relative alle annualità successive (16-20), per le quali, in termini di valore, risultano complessivamente notificati atti di accertamento per €/mgl 801, ammontare che corrisponde al 44% di quanto notificato nel solo 2014.

Tornando, invece, all'analisi dei tassi di riscossione, e guardando in particolare quelli effettuati post-accertamento (prima, però, della emissione del ruolo) si rileva che nel 2014 la percentuale incassata si attesta sul 39 %, mentre nel 2015 essa scende al 31%. Un calo, quest'ultimo, spiegabile probabilmente col fatto che per tale ultimo anno mancano gli effetti di *compliance* innescati dagli inviti di ulteriore sollecito: per il 2015, invero, essi sono in corso di effettuazione[26].

Di seguito i dati di cui a TAB. 16 concernente gli avvisi di accertamento Tari.

---

[25] Per l'avvio della riscossione coattiva è infatti previsto, come illustrato a paragrafo 4.4, che la notifica del titolo esecutivo può avvenire non oltre il terzo anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l'avviso di accertamento. Ciò vale solo relativamente agli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2019 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, co. 792).

[26] Si veda la nota **) in TAB. 15.

TAB. 16 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-TARES-TIA - DAL 2014 AL 2020*
(situazione a data corrente)
in euro/mgl

	anno d'imposta	tipo di operazione	n° atti	importo	di cui riscosso ante ruolo		anno della operazione
					importo	%	
1	2014	Notifica	694	122	78	64	2015-2019
2		Annullamento	33	6			
3		Emissione Ruolo**	133	55			2017-2018-2019
1	2015	Notifica	284	51	31	61	2016-2019
2		Annullamento	14	3			
3		Emissione Ruolo**	55	20			2018-2019
1	2016	Notifica	158	63	34	53	2017-2020
2		Annullamento	12	4			
3		Emissione Ruolo**	30	20			2018-2019
1	2017	Notifica	129	58	32	55	2018-2020
2		Annullamento	6	3			
3		Emissione Ruolo**	34	27			2019
1	2018	Notifica	86	20	12	60	2019-2020
2		Annullamento	3	1			
3		Emissione Ruolo**	0	0			

* Per gli anni 2019 e 2020 non ci sono evidenze

** con successiva nota è stato precisato vi è stata altresì emissione ruoli riferiti al capitolo 211 per omesso/insufficiente versamento, come segue:

- n. 560 posizioni pari a €/mgl 218 riguardo al 2014
- n. 955 posizioni pari a €/mgl 359 riguardo al 2015
- n. 847 posizioni pari a €/mgl 333 riguardo al 2016
- n. 697 posizioni pari a €/mgl 333 riguardo al 2017
- n. 723 posizioni pari a €/mgl 235 riguardo al 2018

Fonte: dati trasmessi dal Comune

4.5.3 - Riscossione Tari

Per quanto riguarda la Tari, nella soprastante TAB. 16 sono riportati i dati trasmessi dal Funzionario referente. Deve tuttavia rilevarsi che dalla istruttoria in atti è emerso che per alcuni anni il numero di avvisi di accertamento notificati appare particolarmente esiguo.

In assenza di adeguata spiegazione[27] tale consistenza segnala che sarebbe stata emessa una quantità di atti di accertamento inferiore al dovuto. Per il periodo d'imposta 2015, ad esempio, anno per il quale gli avvisi in parola erano soggetti a notifica entro il 2020 (termine prorogato a marzo 2021 a causa dell'emergenza Covid), è stata riportata l'avvenuta notifica di soli 284 avvisi (per un valore di € 51.047) a fronte di una consistenza dei residui attivi iniziali, nel 2015, di € 2,048 milioni[28], come risulta in Allegato A3, riga 5, col. C).

L'entità delle notifiche di avvisi di accertamento a tutt'oggi non è stata rettificata, mentre la spiegazione fornita appare incongruente, in quanto riferita ad avvisi di liquidazione anziché all'oggetto della richiesta istruttoria che verteva su altra tipologia di atto (avviso di accertamento di cui all'articolo 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006).

Negli Allegati acclusi alla presente relazione (numerati da B1 a B6) è riportato stralcio del carteggio mail afferente la trattazione in argomento.

Di seguito i dati di cui a TAB. 17 concernente le sanzioni per violazione al Codice della strada.

---

[27] Con mail in data 11 maggio 2021 il Funzionario referente precisava che <<con riferimento alla documentazione trasmessa in data 6 maggio, si precisa che non è possibile comunicare il numero degli avvisi di liquidazione Tari, con i relativi importi, emessi dalle società incaricate del servizio (Cernusco Verde Srl per il periodo 2014/15, Cem Ambiente Spa per gli anni 2016/20), in quanto gli stessi di fatto confluiscono negli accertamenti "ordinari" a seguito del versamento da parte dell'utenza e previa rendicontazione da parte delle medesime società. Solo in caso di mancato versamento, gli importi vengono iscritti a ruolo come previsto dal Regolamento Tari vigente, e pertanto si ha evidenza diretta degli atti emessi come comunicati nel prospetto inviato, denominato "Prospetto monitoraggio ruoli Tari".

[28] Come già visto a paragrafo 2.2.1, per quanto riguarda la Tari-ordinaria lo *stock* di residui attivi iniziali risulta pari, in termini di media annua su base quinquennale - a euro/mgl 1.672. Le perplessità espresse in narrativa trovano altresì conferma nel fatto che, come visto a paragrafo 2.2.1, sulla base dei dati raccolti in Allegato A3, per la Tari da attività di controllo l'accertato è di euro/mgl 194 (media annua 15-19), poco più di un decimo rispetto all'analoga voce Imu (euro/mgl 1.232).

TAB. 17 - SANZIONI PER VIOLAZIONE A CDS - DAL 2014 AL 2020
situazione al 12 aprile 2021 - in euro/mgl

	verbali di infrazione						emissione ruolo					
	notificati			riscossione ante ruolo			pre-ruolo*			ruolo emesso AdER **		
	n°		importo	n°		importo	n°		importo	n°	importo	anno emissione ruolo
2014	22.436	sanzione	2.413	20250	sanzione	1.435	5836	sanzione	1.516	1)	1.211	2016
		spese	366		spese	248		spese	97			
		TOTALE	2.779		TOTALE	1.684		TOTALE	1.612			
2015	23.223	sanzione	2.208	21688	sanzione	1.444	5531	sanzione	1.179	2)	1.174	2016 e 2018
		spese	361		spese	258		spese	87			
		TOTALE	2.570		TOTALE	1.702		TOTALE	1.266			
2016	25.105	sanzione	2.399	22893	sanzione	1.491	5388	sanzione	1.333	6113	1.397	2018
		spese	395		spese	284		spese	85			
		TOTALE	2.795		TOTALE	1.776		TOTALE	1.418			
2017	25.011	sanzione	2.458	23148	sanzione	1.480	6066	sanzione	1.447	5949	1.466	2019
		spese	393		spese	396		spese	97			
		TOTALE	2.851		TOTALE	1.876		TOTALE	1.543			
2018	24.167	sanzione	2.316	23334	sanzione	1.429	5426	sanzione	1.308	3)		
		spese	389		spese	392		spese	88			
		TOTALE	2.705		TOTALE	1.821		TOTALE	1.396			
2019	34.705	sanzione	2.802	26928	sanzione	1.623		sanzione	0			
		spese	463		spese	338		spese	0			
		TOTALE	3.265		TOTALE	1.961		TOTALE	0			
2020	19.028	sanzione	1.598	13618	sanzione	791		sanzione	0			
		spese	244		spese	155		spese	0			
		TOTALE	1.841		TOTALE	946		TOTALE	0			
MEDIA 2014-2020	**24.811**	**sanzione**	**2.313**	**21.694**	**sanzione**	**1.385**	**5.694**	**sanzione**	**1.357**	**6.031**	**1.312**	
		spese	**373**		**spese**	**296**		**spese**	**91**			
		TOTALE	**2.687**		**TOTALE**	**1.681**		**TOTALE**	**1.447**			

* Con mail in data 30 aprile 2021 il Funzionario respnsabile ha chiarito che *«con il termine pre-ruolo si intende ruolo costituito dai verbali della banca dati da mettere a ruolo e che è stato trasmesso all'ADER ma che viene poi rivisto, modificato e confermato dall'Agenzia al momento della restituzione dei tabulati dei ruoli che diverranno esecutivi»* .
** Dati che il Comune ha rilevato dal portale di Agenzia delle Entrate e Riscossioni e relativi ai ruoli emessi a seguito revisione e accettazione dell'elenco verbali per cui si chiedeva emissione ruolo
1) Il numero delle partite emesse da ADER nel 2016 e relative all'anno 2014 non sono quantificabili nello specifico, in quanto il ruolo emesso comprendeva più annualità (2014 e primi 5 mesi anno 2015)
2) Il numero delle partite emesse da ADER nel 2016 e relative all'anno 2015 non sono quantificabili nello specifico, in quanto il ruolo emesso comprendeva più annualità (2014 e primi 5 mesi anno 2015). Mentre per le partite emesse nell'anno 2018 le partite vengono quantificate in n. 3393 per un importo pari a €763.073,11, già conteggiati e compresi nell'importo indicato nel prospetto.
3)Attivato iter per emissione ruoli anno 2021

Fonte: Elaborazione su dati trasmessi dal Comune

4.5.4 - Riscossione sanzioni per violazione al codice della strada

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada i dati sono riportati nella soprastante TAB. 17. Essi vengono altresì elaborati calcolando la media annua relativa alle sette annualità che vanno dal 2014 al 2020. Tenendo conto pertanto dei valori medi su base annua, ne risulta che Cernusco sul Naviglio notifica annualmente 24.811 verbali di infrazione per i quali ai trasgressori vengono complessivamente addebitati, comprese le relative spese, euro 2.687 milioni. Di tale importo, nella fase ante-ruolo vengono incassati euro 1.681 milioni, pari al 63% di quanto inizialmente addebitato. Per quanto riguarda i ruoli, questi risultano emessi con riferimento a non oltre l'anno 2017, in numero di 6.031 posizioni (media annua) per un importo medio di euro 1,312 milioni.

4.6 - Analisi degli elementi raccolti

Alla luce della disamina fin qui effettuata si sintetizzano qui di seguito gli esiti del monitoraggio effettuato. Al paragrafo 2.2 si è visto come, in linea generale, nel periodo 16-19 presso il Comune di Cernusco sul Naviglio il totale generale delle Entrate presenta in media una capacità di riscossione complessiva del 73% (vedasi riga 4 di TAB. 7). Il valore in parola è apprezzabile, sensibilmente superiore alla soglia che determina l'attivazione dell'indicatore di deficitarietà ai sensi dell'articolo 242 del TUEL (47%).

Per quanto poi riguarda, in particolare, le Entrate tributarie, si rileva una *performance* soddisfacente relativamente alla Imu ordinaria (il cespite che assicura la quota principale di gettito): il tasso di riscossione corrente (ovverossia 'in c/competenza'), invero, è pari al 100% 98-99%[29] mentre la riscossione arretrati (c/residui) registra ammontari sempre superiori allo *stock* dei già esigui residui iniziali. Decisamente più lenta, invece, la riscossione dell'Imu a seguito di controllo: qui la riscossione corrente registra un 38% mentre l'incasso arretrati scende sensibilmente (al 10% 9% - si vedano le TAB. 9 e 10).

A differenza che per l'Imu, invece, la Tari ordinaria registra, rispetto all'accertato, una riscossione corrente meno performante, che è pari all'86 85% (TAB. 9). A essa si somma una riscossione arretrati pari al 26% (TAB. 10). Come dianzi osservato a paragrafo 2.2.1, nel complesso tale *performance* è idonea a generare un incremento medio annuo di residui attivi pari al 6% dell'accertato e, dunque, un ritardo medio annuo quantificabile in €/mgl 278 annui. Per quanto concerne la Tari a seguito di controllo, invece, è leggermente superiore la riscossione corrente (51 42% vedasi TAB. 9), mentre esigua appare la riscossione arretrati (7 6% - vedasi TAB. 10).

[29] Al netto della sfasatura temporale determinatasi per il 2017, come indicato a paragrafo 2.2.1.

Per quanto concerne le Entrate Extratributarie, la voce che apporta maggiore gettito è data dai proventi per sanzioni amministrative. Da riga 7 di TAB. 7 si evince che la riscossione corrente è pari al 55% dell'accertato, mentre la riscossione arretrati scende all'11% (riga 11 di TAB. 7). Il dato appare coerente con quanto risulta a TAB. 17 riguardo alla diretta rilevazione degli introiti riguardanti le violazioni al codice della strada[30]. E' di rilievo, altresì, segnalare che questa tipologia di Entrata alimenta per il 67% - in media - le iscrizioni a ruolo[31], per cui deve altresì considerarsi che una quota preponderante degli euro/mgl 393 introitati annualmente dalla riscossione dei ruoli (vedasi TAB. 14) rinviene dai proventi delle sanzioni.

Un'ultima notazione, infine, concerne i canoni di locazione e i servizi a domanda individuale. Per quest'ultimo cespite si registrano contenuti livelli di criticità dato che la riscossione corrente è pari all'85% e quindi con la restante parte (15%) da riscuotere oltre l'esercizio in corso - vedasi TAB. 932. Un ammontare che poi è bilanciato da una buona *performance* della riscossione arretrati, la quale a sua volta registra incassi del 68 69%.

Sensibilmente inferiore appare invece il tasso di riscossione dei canoni di locazione e dei proventi affini[33]. Al riguardo si evidenzia che per questa categoria di Entrata mostra criticità sia la riscossione corrente (con un tasso medio annuo pari al 74% dell'accertato - vedasi TAB. 9), sia la riscossione arretrati, che copre solo il 32 31% dei residui iniziali (TAB. 10). In entrambi i casi, nel corso degli ultimi anni si rileva, inoltre, un crescente rallentamento progressivo sia della riscossione corrente sia di quella riferita ai residui iniziali (in quest'ultimo caso con un tasso di riscossione che scende dal 41%, nel 2015, al 27%, nel 2019 – vedasi TAB. 10).

Alla luce di quanto innanzi, si invita conclusivamente il Comune a monitorare i propri crediti, sorvegliandone costantemente l'avvenuto adempimento anche con azioni e solleciti tesi a migliorare gli andamenti complessivi della riscossione, nonché a vigilare con scrupolo sul perimetro dei crediti conservati in bilancio. Ciò alla luce dei possibili riflessi che un loro inappropriato mantenimento potrebbe avere sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e, dunque, sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente.

[30] Da cui risulta che la media annua della riscossione ante-ruolo è di 1,681 milioni di euro, pari al 63% dell'ammontare iniziale risultante dai verbali di infrazione.
[31] Tale percentuale è calcolata dividendo per €/mgl 1.957 (vedasi TAB. 14) l'ammontare annuo di iscrizioni a ruolo che da TAB. 17 risulta pari a €/mgl 1.312 (TAB. 17)
[32] Dove la percentuale della riscossione corrente è pari al 85%.
[33] Più precisamente trattasi dei proventi della gestione dei beni (codice PdC 3.01.03.00.000).

Cap. 5

Emergenza Covid-19

5.1 - Impatto della pandemia sulle Entrate 2020 e ristori assegnati

A conclusione di questa disamina sulle principali Entrate, si procede a effettuare un primo approfondimento circa l'impatto che la pandemia ha avuto nel corso del 2020 sull'andamento della Finanza comunale, con specifico riferimento alla perdita di gettito e ai ristori. La disamina non ha potuto avvalersi dei dati riportati nella certificazione Covid, di cui si parlerà oltre, poiché questa non è stata ancora presentata dal Comune, essendo il termine ultimo fissato al 31 maggio 2021.

Invero, a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, l'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 ha previsto diverse forme di sostegno, fra cui l'apposito Fondo per assicurare agli Enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni fondamentali. I criteri e le modalità di riparto sono stati individuati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economie e delle finanze, sulla base degli effetti recati dall'emergenza Covid-2019 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese (e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro di minori entrate e maggiori spese). Ulteriori disposizioni hanno invero previsto ristori ulteriori in ragione di specifiche esigenze settoriali.

Poiché i trasferimenti in parola sono stati fatti pervenire con tempestività già nel corso del 2020, il riparto fra gli Enti destinatari è avvenuto in questa fase sulla base di stime a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 106 del D.L. n. 34 del 2020, fatta salva una successiva fase di conguaglio che, a consuntivo, avverrà in via definitiva entro il 30 giugno 2022.

Per determinare correttamente il saldo fra perdita di gettito e maggiori spese (entrambe devono essere correlate all'emergenza sanitaria Covid), l'articolo 39 del D.L. n. 104 del 2020 ha disposto l'obbligo per i Comuni di inviare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una certificazione appositamente compilata. Al riguardo, all'interno di una logica gestionale su base biennale, è prevista una prima certificazione relativa all'esercizio 2020 (da inviare entro il 31 maggio 2021) e una seconda per l'esercizio 2021 (da trasmettere entro il 31 maggio 2022[34]).

La certificazione in parola è finalizzata, fra l'altro, a dare atto che la perdita di gettito ristorata, unitamente ai ristori specifici, sono riconducibili esclusivamente all'emergenza Covid, piuttosto che a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. La certificazione va presentata secondo lo schema di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 59033 del 1 aprile 2021. E' inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli Enti locali che non trasmettono la

[34] Vedasi all'articolo 1 comma 822 della legge n. 178 del 2020 e s.m e i..

certificazione entro il termine. Le assegnazioni a titolo definitivo sono effettuate sulla base di criteri che tengano conto anche delle risultanze della certificazione in parola.

Si è poc'anzi detto che nel corso del 2020 gli Enti locali hanno ricevuto una serie di trasferimenti da emergenza Covid, il più rilevante dei quali (Fondo funzioni fondamentali) risulta calcolato in base all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020. Per quanto concerne il Comune di Cernusco sul Naviglio si riporta di seguito a TAB 18 l'elenco dei ristori erogati dal Ministero dell'Interno nel corso del 2020. I dati sono stati prelevati dalla Banca dati gestita dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, tenendo distinti gli ammontari destinati a ristoro delle perdite da quelli finalizzati a finanziare specifiche spese. Dalla tabella in parola si evince che il 90% dei ristori ha avuto come causale il reintegro della perdita di gettito[35], a fronte di €/mgl 86 a titolo di ristori specifici di spesa (3%)[36], mentre €/mgl 183 risultano destinati al Fondo di solidarietà comunale (7%).

[35] Dei quali il 96% - €/mgl 2.348 – a titolo di Fondo funzioni fondamentali ex articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e articolo 39 decreto legge n. 104 del 2020.

[36] Il prospetto "Ristori specifici di spesa" di cui al "modello Covid-19 - Sezione 2 Spese" include altresì €/mgl 77 indicando come causale "Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020). Tale voce non risulta, invece, dalla consultazione della Banca dati di Finanza locale.

TAB. 18 – ELENCO RISTORI RICEVUTI NEL 2020

	RISTORI importi in €/mgl		
	perdita di gettito	**maggiori spese**	**solidarietà alimentare**
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE			**183**
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO O CONTRIBUTO DI SBARCO	**41**		
CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI (art. 114 DL 18/2020)		**59**	
FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (art. 15 DL 18/2020)		**7**	
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI (art. 106 DL 34/2020)	**2.348**		
FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO (art. 177 comma 2 DL 34)	**1**		
TRASFERIMENTO COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (art. 181 comma 1-quater DL 34)	**14**		
FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP (art. 181 comma 5 DL 34)	**32**		
RISTORO AI COMUNI DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO (art. 78 comma 1 DL 104)	**6**		
SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI (art. 34 comma 1 DL 104)		**20**	
	2.442	**86**	**183**
		TOTALE TRASFERI-MENTI	**2.711**

Fonte: dati prelevati da Ministero dell'Interno – Dipartimento della Finanza locale

Nella TAB 19 qui di seguito viene, invece, riportata la stima della perdita di gettito registrata dal Comune di Cernusco sul Naviglio facendo il raffronto fra gli incassi del 2020 rispetto al 2019. Si evidenzia che gli importi incassati ricomprendono la somma fra riscossioni in conto competenza e riscossioni in conto residui. La stima in parola viene qui effettuata al solo fine di monitorare sul piano fattuale la validità dei meccanismi di attribuzione delle risorse, così come individuati con portata generale dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e dalla susseguente normativa di recepimento. Pertanto, la stima non interferisce con le modalità di calcolo individuate ai sensi del decreto del predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 59033 del 1 aprile 2021 di approvazione del modello di certificazione Covid.

TAB. 19 – GETTITO 2020 VS. 2019

Stima della perdita di gettito nel 2020 sul 2019 calcoli effettuati in base a Siope importi in €/mgl				
	2019 in €	**2020** in €		**2020 su 2019**
Tributi - (titolo I - tipologia 101)	**17.257**	**16.703**		**-554**
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (Entrate Extratributarie - titolo III - tipologia 2: codice 3.01.00.00.000)	**3.479**	**2.907**		**-572**
Scomputo delle minori spese*				**217**
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti (Entrate Extratributarie - titolo III - tipologia 2: 3.02.00.00.000)	**1.990**	**1.250**		**-740**
TOTALE	**22.726**	**20.860**		**-1.649**
* Dall'importo dei minori introiti di cui alla riga superiore vengono scomputati €/mgl 217. Tale importo viene calcolato applicando il 38% agli €/mgl 572. Tale ultima percentuale, a sua volta,viene calcolata, con riferimento all'aggregato nazionale (si veda Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2020), dividendo i 597 €/mln di minori spese stimate dal DM 14 dicembre 2020 del Ministero dell'Interno per il totale della perdita di gettito afferente il settore dei servizi a pagamento (codice siope 3.01.00.00.000) pari a €/mln 1.574).				

Fonte: Elaborazione su dati Siope

La stima in parola si basa sulle risultanze del Sistema informatico nazionale Siope. Essa segue un criterio analogo a quello utilizzato nel primo provvedimento di riparto del Fondo funzioni fondamentali[37] circoscrivendo il perimetro delle voci rilevanti a quelle indicate dall'articolo 106, comma 3, terzo periodo, del decreto legge n. 34 del 2020: tipologia 101 del titolo I e tipologia 301 e 302 del titolo III. Alla luce di quanto innanzi, dalle elaborazioni risultanti dalla TAB. 19 si evince una perdita pari a €/mgl 1.649 a fronte della quale il Comune di Cernusco sul Naviglio ha ricevuto ristori pari a €/mgl 2.442.

[37] Si veda la nota metodologica approvata con decreto del Ministero dell'Interno il 14 luglio 2020, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Quanto innanzi premesso, si evidenziano le informazioni raccolte in fase di monitoraggio relativamente a provvedimenti di attenuazione del carico fiscale, riconosciuti dal Comune di Cernusco sul Naviglio verso la propria cittadinanza, a ristoro della criticità economica generata dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria. Con delibera di C. C. n. 55 del 30 settembre 2020 in materia di tariffa Tari è stata invero varata una riduzione mirata per le utenze non domestiche, limitatamente a quelle la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Lombardia a seguito dell'emergenza Covid.

La misura è stata commisurata al periodo di effettiva chiusura dell'attività d'impresa riconoscendo una riduzione sulla parte variabile della tariffa, graduata in funzione del periodo di sospensione obbligatoria dell'attività, a seconda che questa sia stata ferma un mese (-8%), due mesi (-16%) o tre mesi (-25%). La copertura finanziaria è stata assicurata mediante stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020 stimato in €/mgl 240. Con determina n. 1649 del 30 dicembre 2020 si è infine provveduto a determinare in €/mgl 31 l'ammontare liquidato a favore delle 77 richieste di agevolazione pervenute entro il 15 dicembre 2020, termine stabilito dalla delibera n. 55 del 2020.

Cap. 6
Tempestività di pagamento

6.1 - Debiti commerciali e tempi di pagamento

L'articolo 33 del D.Lgs n. 33 del 2013, e s. m. e i. pone a carico delle amministrazioni l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativamente ad acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. Tale Indicatore è denominato 'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. Analogo obbligo sussiste in capo alle dette amministrazioni pubbliche per quanto concerne la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti in essere e del numero delle imprese creditrici.

Fermo restando quanto innanzi, sulle amministrazioni grava altresì l'obbligo di pubblicare, con cadenza trimestrale, un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato 'Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Entrambi gli indicatori vanno elaborati e pubblicati secondo uno schema tipo e con modalità definiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il DPCM in parola, emanato il 22 settembre 2014 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2014), ha stabilito che l'Indicatore va pubblicato, se annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, se trimestrale, entro 30 giorni dal periodo cui si riferisce.

Va, inoltre, precisato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 [38], salvo diversa pattuizione[39], per ogni fornitura commerciale il periodo di pagamento non può superare trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore. L'Indicatore di tempestività in parola, pertanto, per ciascuna fattura emessa quale corrispettivo di una transazione commerciale, va calcolato come somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data ultima di scadenza del pagamento contemplato in fattura (o di richiesta equivalente di pagamento) e la data di avvenuto pagamento al fornitore. Tale importo va a sua volta moltiplicato per l'ammontare dovuto, per poi essere rapportato alla somma complessiva degli importi pagati nel periodo di riferimento.

A tal fine, si considerano tutti i giorni di calendario, compresi i festivi, intercorrenti tra la data di scadenza del pagamento e la successiva data di sua effettuazione, mentre sono esclusi i periodi in cui la somma è inesigibile in quanto la richiesta di pagamento risulta oggetto di contestazione o di contenzioso. Inoltre, la circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, che *«devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente*

[38] Tale decreto ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2011/7/UE relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali concernenti contratti di fornitura di beni e servizi (sia tra privati che tra privati e pubbliche amministrazioni).

[39] Se il termine è superiore a sessanta giorni, l'accordo deve risultare espressamente e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto (articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 231 del 2002, e s. m. e i.).

dalla data di emissione della fattura» (e, dunque, anche le fatture emesse e scadute nel corso degli esercizi precedenti, ovverossia quelle rimaste senza pagamento nei predetti esercizi).

La disciplina in parola è stata da ultimo integrata con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018). Tale disposizione stabilisce, a partire dal 2021, l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali in misura del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi. Tale conseguenza si verifica *«se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 % rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 % del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio».*

La legge di bilancio 2019 introduce, altresì, un nuovo Indicatore, ovvero il ritardo annuale dei pagamenti. A tal fine, ne vengono individuate le modalità di determinazione stabilendo che esso è calcolato solo *«sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente* (comma 859, lettera b). E' previsto altresì che *«i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare (comma 861)».*

Da quanto innanzi discende che l'Indicatore di ritardo annuale, così come avviene per quello di tempestività, anzitutto si riferisce alle sole fatture pagate a titolo di debito commerciale. A differenza di quest'ultimo, tuttavia, tale Indicatore esclude dal computo le fatture scadute nel corso degli anni precedenti, per cui di esse non si deve tener conto anche se pagate nell'anno. Inoltre, l'Indicatore è calcolato come media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture (considerando, cioè, tutte le fatture scadute nell'anno, nonché i pagamenti a esse relativi, compresi quelli in anticipo rispetto alla scadenza).

Si sottolinea, infine, che, differentemente da quanto previsto per l'Indicatore di tempestività, l''Indicatore di ritardo e gli altri dati di cui all'articolo 1, comma 869, della legge n. 145 del 2018, non devono essere dal Comune stesso pubblicati sul sito web dell'amministrazione interessata, in quanto a tal fine ne è prevista la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quanto innanzi premesso, al fine di verificare l'ottemperanza agli obblighi dianzi riepilogati è stato chiesto al Funzionario referente di raccogliere, sulla base dei dati presenti nelle scritture contabili, le tempistiche risultanti in ossequio alla citata normativa. A tal fine, si riporta qui di seguito un prospetto di sintesi recante i dati relativi agli esercizi 2016-2020. Il report – si veda qui di seguito la TAB. 20 - evidenzia una iniziale fase di criticità fino al 2018 cui fa seguito, da ultimo, un recupero di regolarità nelle annualità più recenti.

Tale evoluzione, secondo quanto indicato dal Referente del Comune, è altresì dovuta a talune misure organizzative adottate, come in particolare l'invio, agli uffici competenti per la liquidazione, di comunicazioni periodiche recanti l'indicazione delle fatture scadute; particolare rilievo viene altresì dato al ruolo della fatturazione elettronica e delle liquidazioni dematerializzate, gestite attraverso procedura software e firmate digitalmente.

TAB. 20 - RILEVAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO CREDITI COMMERCIALI

importi in €/mgl

		2016	2017	2018	2019	2020	
						Col. A Indicatore annuale Tempestività pagamenti	Col. B Tempo medio Ritardo ponderato
1	Indicatore annuale di Tempestività di pagamento - Articolo 33, co. 1 d. lgs. n. 33 del 2013	3	7	12	-2	-4	
2	Ammontare complessivo dei debiti	24	152	369	27	33	
3	Numero delle imprese creditrici	24	42	27	19	18	
4	Indicatore di Ritardo annuale dei pagamenti - Art. 1, comma 859, lett. b, legge n. 145/2018						-2

Fonte: dati trasmessi dal Comune

Come si vede a riga 2 della TAB. 20 soprastante, invero, a partire dal 2019 si registra una significativa riduzione dell'ammontare complessivo dei debiti. Si dà atto, infine, che da una verifica a campione la pubblicazione degli indicatori in parola sul sito web istituzionale del Comune risulta conforme al D.Lgs. n. 33 del 2013, e s.m. e i.

Roma, 13 maggio 2021

il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.

dr. Giuseppe Pasquale

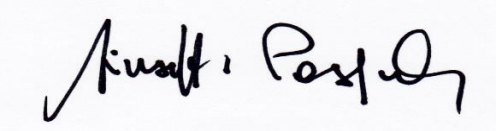

Allegati	
Allegato A1 - ENTRATE (Stanziato/Accertato/Scostamento)	58
Allgato A2 - ENTRATE (Accertato/Riscosso/Residui iniziali/Riparto per Titoli da I a IX)	59
Allegato A3 - ENTRATE (Accertato/Riscosso/Residui iniziali/Riparto per voci di dettaglio)	60
Allegato B1 - Mail del 9 aprile 2021	61
Allegato B2 - Mail del 4 maggio 2021	62
Allegato B3 - 1^ Mail del 5 maggio 2021	63
Allegato B4 - 2^ Mail del 5 maggio 2021	64
Allegato B5 - Mail del 11 maggio 2021	65
Allegato B6 - Mail del 13 maggio 2021	66

ALLEGATO A1									
		ENTRATE importi in €/MGL							
		titolo I	titolo II	titolo III	titolo IV	titolo V	TOTALE ENTRATE FINALI	titolo IX	TOTALE da I a IX
2015	stanziato	20.714	2.992	7.598	19.990	277	51.571	8.856	60.427
	accertato	20.362	3.238	7.578	8.238	277	39.693	3.452	43.145
	scostamento	- 352	246	- 20	- 11.752	-	- 11.878	- 5.404	- 17.282
2016	stanziato	20.331	3.268	7.496	14.804		45.899	8.956	54.855
	accertato	20.716	2.920	7.758	8.254		39.648	4.125	43.773
	scostamento	385	- 348	262	- 6.550	-	- 6.251	- 4.831	- 11.082
2017	stanziato	19.957	3.451	8.397	17.987		49.792	8.866	58.658
	accertato	20.314	3.206	8.152	7.859		39.531	4.171	43.702
	scostamento	357	- 245	- 245	- 10.128	-	- 10.261	- 4.695	- 14.956
2018	stanziato	20.469	4.189	8.472	15.450		48.580	6.054	54.634
	accertato	19.971	3.586	7.495	6.534		37.586	3.742	41.328
	scostamento	- 498	- 603	- 977	- 8.916	-	- 10.994	- 2.312	- 13.306
2019	stanziato	20.686	2.918	8.232	13.364	-	45.200	6.064	51.264
	accertato	20.464	2.470	7.803	4.413	-	35.150	4.262	39.412
	scostamento	- 222	- 448	- 429	- 8.951	-	- 10.050	- 1.802	- 11.852
2020	stanziato	20.064	7.265	5.963	11.825		45.117	6.064	51.181
	accertato	20.576	7.883	5.761	5.551		39.771	3.708	43.479
	scostamento	512	618	- 202	- 6.274	-	- 5.346	- 2.356	- 7.702

ALLEGATO A2											
				A	B	C	D	E	F	I	L
				ENTRATE - (Titoli da I a IX) - Importi in €/MGL							
				I	II	III	IV	V	ENTRATE FINALI (somma da I a V	IX	TOTALE da I a IX
1	2015		Accertato	20.362	3.238	7.578	8.238	277	39.693	3.452	43.145
3		Riscosso	compe-tenza	19.101	2.142	5.153	8.238	277	34.911	3.452	38.363
4			residui	1.345	1.090	1.151	2.879	142	6.607	3	6.610
5		Residui attivi iniziali		3.846	1.220	4.021	2.891	1.257	13.235	4	13.239
1	2016		Accertato	20.716	2.920	7.758	8.254	-	39.648	4.125	43.773
3		Riscosso	compe-tenza	18.667	1.783	5.247	8.242	-	33.939	4.125	38.064
4			residui	989	1.119	1.122	6	403	3.639	-	3.639
5		Residui attivi iniziali		3.688	1.220	5.286	12	1.114	11.320	1	11.321
1	2017		Accertato	20.314	3.206	8.152	7.859	-	39.531	4.171	43.702
3		Riscosso	compe-tenza	16.264	2.204	5.550	7.806		31.824	4.170	35.994
4			residui	1.263	1.202	1.117	12		3.594	-	3.594
5		Residui attivi iniziali		3.625	1.151	6.140	12	711	11.639	-	11.639
1	2018		Accertato	19.971	3.586	7.495	6.534	-	37.586	3.742	41.328
3		Riscosso	compe-tenza	18.762	2.317	5.277	6.534		32.890	3.717	36.607
4			residui	3.071	904	1.216	13		5.204	1	5.205
5		Residui attivi iniziali		6.254	1.024	7.526	52	711	15.567	1	15.568
1	2019		Accertato	20.464	2.470	7.803	4.413	-	35.150	4.262	39.412
3		Riscosso	compe-tenza	18.960	1.173	5.451	4.025	-	29.609	4.260	33.869
4			residui	1.042	1.121	1.525	3	350	4.041	25	4.066
5		Residui attivi iniziali		4.387	1.377	6.590	40	711	13.105	25	13.130
1	2020		Accertato	20.576	7.883	5.761	5.551	-	39.771	3.708	43.479
3		Riscosso	compe-tenza	18.565	6.885	3.967	5.116		34.533	3.668	38.201
4			residui	772	1.369	1.384	389		3.914	2	3.916
5		Residui attivi iniziali		4.348	1.528	6.219	392	350	12.837	2	12.839

ALLEGATO A3											
				A	B	C	D	E	F	G
				ENTRATE CORRENTI - importi in €/MGL						
				IMU-ICI-TASI		TARI-TARES-TIA		SANZIONI AMM.VE	SERVIZI A DOMANDA	FITTI
				spontanea	da controlli	spontanea	da controlli			
1	2015	Accertato		9.791	695	4.018	241	3.033	1.277	2.058
2		Riaccertato		163	1.017	2.001	-	1.996	396	1.035
3		Riscosso	competenza	9.610	278	3.537	241	1.540	1.061	1.650
4			residui	163	89	502	-	236	254	422
5		Residui attivi iniziali		163	1.062	2.048	-	1.996	399	1.037
1	2016	Accertato		7.169	1.263	4.117	218	3.360	1.401	2.107
2		Riaccertato		308	869	1.206	-	2.997	351	878
3		Riscosso	competenza	7.100	368	3.531	82	1.673	1.192	1.630
4			residui	304	104	399	-	340	220	290
5		Residui attivi iniziali		181	1.344	1.980	-	3.253	358	1.022
1	2017	Accertato		6.915	1.794	3.646	51	3.434	1.767	2.028
2		Riaccertato		372	1.290	1.242	142	4.391	242	1.047
3		Riscosso	competenza	5.037	361	3.097	20	1.633	1.534	1.548
4			residui	372	136	305	29	417	210	360
5		Residui attivi iniziali		73	1.661	1.393	135	4.344	340	1.064
1	2018	Accertato		7.010	941	3.663	108	2.378	1.979	2.003
2		Riaccertato		2.139	2.346	1.434	170	3.862	250	1.181
3		Riscosso	competenza	6.872	498	3.219	51	1.491	1.724	1.321
4			residui	2.135	388	423	11	540	220	333
5		Residui attivi iniziali		1.878	2.587	1.486	144	5.775	265	1.168
1	2019	Accertato		6.968	1.466	3.859	54	2.330	1.818	1.982
2		Riaccertato		327	2.039	1.140	207	3.258	267	1.324
3		Riscosso	competenza	6.867	695	3.293	16	1.360	1.482	1.377
4			residui	327	203	478	11	630	198	420
5		Residui attivi iniziali		141	2.402	1.454	216	4.209	285	1.530
1	2020	Accertato		7.213	1.422	3.838	-	1.596	887	1.926
2		Riaccertato		212	2.534	1.601	232	3.671	401	1.460
3		Riscosso	competenza	7.079	531	2.966	-	810	762	1.420
4			residui	211	195	340	9	440	297	430
5		Residui attivi iniziali		101	2.608	1.227	234	3.597	405	1.508

ALLEGATO B1 – mail del 9 aprile 2021

R: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Da: Pasquale Giuseppe <giuseppe.pasquale@mef.gov.it>
Inviato: venerdì 9 aprile 2021 10:53
A: ZULIAN Claudio <claudio.zulian@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>
Cc: GUGLIELMINI Mariagiovanna <mariagiovanna.guglielmini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>
Oggetto: I: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Buongiorno,

ad integrazione dei materiali già ricevuti si richiede cortesemente trasmettere, seguendo il form di cui all'accluso file excel, report annuali concernenti gli andamenti di:

- avvisi di accertamento realtivi a IMU-ICI (Foglio 1 - File excel)

- avvisi di accertamento realtivi a TARI-TARES-TIA (Foglio 2)

- verbali di infrazione al CdS (Foglio 3)

- riscossione dei ruoli affidati a AdER, come risultanti dalle comunicazioni annuali di cui al conto di gestione ex articolo 25 del d. lgs. n. 112 del 1999 (Foglio 4).

Si ringrazia per la collaborazione restando a disposizione per qualsiasi chiarimento utile.

ALLEGATO B2 – mail del 4 maggio 2021

R: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Inviato: martedì 4 maggio 2021 08:54:04

A: ZULIAN Claudio

Cc: GUGLIELMINI Mariagiovanna

Oggetto: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Buongiorno,

nella tabella qui sotto vengono raccolti in apposito prospetto i dati pervenuti relativamente alla gestione TARI.

Come si vede i volumi degli avvisi di accertamento notificati appaiono sensibilmente inferiori al tasso di morosità desumibile dalla consistenza dei residui iniziali. In merito a quanto innanzi si chiede cortesemente di fornire indicazioni esaustive al riguardo.

ALLEGATO B3 – 1^ mail del 5 maggio 2021

R: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Da: MIELE Annamaria <annamaria.miele@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>

Inviato: mercoledì 5 maggio 2021 10:50

A: Pasquale Giuseppe <giuseppe.pasquale@mef.gov.it>

Cc: ZULIAN Claudio <claudio.zulian@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; ROSSO GIANLUCA <gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; NEGRONI Amelia <amelia.negroni@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; GUGLIELMINI Mariagiovanna <mariagiovanna.guglielmini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>

Oggetto: R: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Buongiorno,

come già chiarito telefonicamente le trasmetto le risposte alle sue richieste:

1) Gli avvisi di accertamento TARI emessi e notificati indicati nel prospetto riguardano esclusivamente l'attività di recupero evasione effettuata sulla base della convenzione stipulata con Cem Ambiente, per il controllo generalizzato delle utenze. Sono iscritti sul cap. 212 denominato "TARI - Recupero evasione" e sono accertamenti per omessa dichiarazione (con conseguente omesso versamento della tassa) da parte dei contribuenti. Non riguardano il recupero di quanto non versato per l'emissione ordinaria, ovvero per il mancato pagamento delle bollette annuali inviate ai contribuenti iscritti regolarmente alla tassa, il cui importo è iscritto in bilancio al cap. 211.

2) Per quanto riguarda gli avvisi notificati nell'anno 2020 e relativi all'anno d'imposta 2014 si tratta anche in questo caso di accertamenti per omesse dichiarazioni, per i quali la normativa prevede la prescrizione dei termini al 31 dicembre del quinto anno successivo al quale doveva essere presentata la dichiarazione. In questo caso, per l'IMU, la scadenza per le dichiarazioni anno 2014 era fissata al 30.06.2015, pertanto il Comune poteva accertare le omesse dichiarazioni anno 2014 fino al 31.12.2020.

Nella speranza di aver chiarito i dubbi di interpretazione dei dati forniti e di aver risposto in modo esauriente ai chiarimenti richiesti, si porgono cordiali saluti.

ALLEGATO B4 – 2^ mail del 5 maggio 2021

R: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Da: Pasquale Giuseppe <giuseppe.pasquale@mef.gov.it>
Inviato: mercoledì 5 maggio 2021 12:24
A: MIELE Annamaria <annamaria.miele@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>
Cc: ZULIAN Claudio <claudio.zulian@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; ROSSO GIANLUCA <gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; NEGRONI Amelia <amelia.negroni@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; GUGLIELMINI Mariagiovanna <mariagiovanna.guglielmini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>
Oggetto: R: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio

Buongiorno,

b) con riferimento al punto 2 chiedo cortesemente rettificare il file excel pervenuto. Dovrà essermi inviato un report integrativo nel quale siano indicati gli ulteriori avvisi di accertamento non risultanti nel precedente invio, in modo che da parte mia si possa successivamente ricostruire la situazione complessiva. A tal fine qui di seguito riporto l'analogo form da compilare.

avviso di accertamento TARI-TARES-TIA vanno qui indicati esclusivamente gli avvisi in precedenza non segnalati *situazione a data corrente* *in euro/mgl*							
	anno d'imposta	**tipo di operazione**	**n° atti**	**importo**	**anno/anni della operazione**	**di cui riscosso ante Ruolo**	
						importo	**%**
1		**Notifica**					
2	**2014**	**Annullamento**					
3		**Emissione Ruolo**					
1		**Notifica**					

ALLEGATO B5 – Mail del 11 maggio 2021

R: precisazione in merito alla documentazione trasmessa in data 6/5/2021

Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

Da: ZULIAN Claudio <claudio.zulian@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>

Inviato: martedì 11 maggio 2021 15:14

A: Pasquale Giuseppe <giuseppe.pasquale@mef.gov.it>

Cc: ROSSO GIANLUCA <gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; GUGLIELMINI Mariagiovanna <mariagiovanna.guglielmini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; MIELE Annamaria <annamaria.miele@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; ZACCHETTI Ermanno <ermanno.zacchetti@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>

Oggetto: precisazione in merito alla documentazione trasmessa in data 6/5/2021

Buongiorno

Con riferimento alla documentazione trasmessa in data 6 maggio, si precisa che non è possibile comunicare il numero degli avvisi di liquidazione Tari, con i relativi importi, emessi dalle società incaricate del servizio (Cernusco Verde Srl per il periodo 2014/15, Cem Ambiente Spa per gli anni 2016/20), in quanto gli stessi di fatto confluiscono negli accertamenti "ordinari" a seguito del versamento da parte dell'utenza e previa rendicontazione da parte delle medesime società.

Solo in caso di mancato versamento, gli importi vengono iscritti a ruolo come previsto dal Regolamento Tari vigente, e pertanto si ha evidenza diretta degli atti emessi come comunicati nel prospetto inviato, denominato "Prospetto monitoraggio ruoli Tari".

Cordiali saluti

ALLEGATO B6 – Mail del 13 maggio 2021

R: precisazione in merito alla documentazione trasmessa in data 6/5/2021

PG

Pasquale Giuseppe
gio 13/05/2021 09:49

A: ZULIAN Claudio <claudio.zulian@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>
Cc: ROSSO GIANLUCA <gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; GUGLIELMINI Mariagiovanna <mariagiovanna.guglielmini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it> **Altri 2**

Buongiorno,

a conclusione della istruttoria afferente l'oggetto si riepilogano qui di seguito i passaggi intervenuti:

- con mail del 9 aprile 2021 lo scrivente richiedeva trasmettere, fra l'altro, dati riguardanti <<avvisi di accertamento relativi a Tari-Tares-Tia>> secondo il form ivi allegato (foglio 2 del file excel);

- con mail in data 20 aprile perveniva allo scrivente prospetto compilato secondo quanto richiesto;

- sulla base delle elaborazioni susseguenti, il 5 maggio 2021 lo scrivente chiedeva indicazioni esaustive riguardo alla quantità di avvisi di accertamento emessi, in quanto sensibilmente inferiore al dato dei residui attivi iniziali (veniva allegato apposito prospetto esplicativo);

- con mail del 5 maggio, e successivamente, con mail in data 11 maggio 2021 il Comune ha riscontrato che <<non è possibile comunicare il numero degli avvisi di liquidazione Tari, con i relativi importi ...>>.

Quanto innanzi premesso, si precisa che è inappropriato il riferimento agli avvisi di liquidazione poiché l'oggetto della richiesta istruttoria verte su altra tipologia di atto (avviso di accertamento di cui all'articolo 1, comma 161 della legge n.296 del 2006). In sostanza, nel compilare il prospetto sul numero di avvisi di accertamento emessi è stata riportata una consistenza che, come ordine di grandezza, appare per alcuni anni particolarmente esigua.

In assenza di adeguata spiegazione, pertanto, tale consistenza segnala che è stata emessa una quantità di atti di accertamento inferiore al dovuto. Per il periodo d'imposta 2015, a esempio, anno per il quale gli avvisi in parola andavano notificati entro il 2020 (termine prorogato a marzo 2021 a causa dell'emergenza sanitaria Covid), è stata riportata l'avvenuta notifica di soli 284 avvisi (per un valore di € 51.047) a fronte di una consistenza dei residui attivi iniziali di € 2,048 milioni.

L'entità delle notifiche di avvisi di accertamento a tutt'oggi non è stata rettificata, mentre la spiegazione fornita appare incongruente.